

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 228° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	3
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	8
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	17
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	19
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	33
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	40
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	43
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	45
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	92

**Organismi bicamerali**

Riforme istituzionali .....	Pag.	96
-----------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	Pag.	98
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	99
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	109
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	110
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	111

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	112
--------------------	------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

162ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

*Interviene il ministro dell'interno Mancino ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Dell'Osso, per le finanze Triglia e per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso (1579)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che il decreto-legge in titolo risponde ad una serie di sollecitazioni e di suggerimenti pervenuti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ne illustra il contenuto precisando che le modifiche della vigente legislazione antimafia consistono nella proroga fino ad un massimo di trenta mesi delle gestioni commissariali dei consigli comunali e provinciali sciolti, nella possibilità di assegnare personale amministrativo alle stesse amministrazioni anche in posizione di sovraordinazione e nella individuazione di procedure urgenti per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Propone di esprimere parere favorevole in ordine al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore SALVI chiede chiarimenti sui motivi per i quali il termine di commissariamento previsto dalla precedente normativa non sia ritenuto sufficiente. Ritieni, inoltre, che di fronte ad un prolungamento di tale termine fino a trenta mesi sia necessario prevedere un adeguato sistema di controlli, anche da parte del Parlamento, sulle scelte operate dal Governo e sullo stesso andamento delle gestioni commissariali.

Il ministro MANCINO osserva che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali traggono origine da un'attenta verifica delle condizioni esistenti nelle amministrazioni locali con riferimento alle collusioni e alle infiltrazioni di tipo mafioso. Sulla base di accessi compiuti dalle forze dell'ordine, il prefetto elabora propri rapporti che tengono conto della situazione in relazione alla reale autonomia decisionale delle amministrazioni e alle infiltrazioni che dovessero essersi verificate. Precisa che fino ad oggi si è provvedito allo scioglimento di 73 consigli comunali. Da questa esperienza è emersa la necessità di prolungare il periodo di commissariamento e di introdurre nuovi strumenti per superare talune resistenze degli apparati amministrativi degli enti locali interessati.

Fa presente che l'obiettivo del decreto-legge in titolo è quello di ridurre i rischi di inefficacia dei provvedimenti di scioglimento. Se, infatti, dopo la conclusione della gestione commissariale dovessero permanere le condizioni ambientali che hanno determinato tali provvedimenti, ciò si configurerebbe come una sconfitta dello Stato. Nella predisposizione del decreto-legge si è tenuto conto in modo particolare dei suggerimenti formulati dalla Commissione parlamentare antimafia e si è, in ogni caso, previsto un meccanismo per la proroga fino a un termine massimo di trenta mesi delle gestioni commissariali, con modalità che dovrebbero garantire la correttezza dei provvedimenti. In questa materia, infatti, è necessario agire insieme con prudenza e con determinazione, evitando che le scelte compiute in ordine agli scioglimenti siano caricate di una valenza politica.

Al fine di attribuire alle gestioni commissariali i necessari strumenti di intervento, si è previsto, all'articolo 4, di assegnare alle stesse personale amministrativo e tecnico qualificato anche in posizione di sovraordinazione e si è delineata una procedura per il reperimento delle risorse finanziarie in grado di favorire il funzionamento dei servizi essenziali.

Dichiara, infine, di essere disponibile ad approfondire nel merito le singole disposizioni del decreto-legge, purchè non si determini una situazione normativa per la quale le gestioni commissariali dovessero trovarsi in serie difficoltà operative.

Il senatore CABRAS ritiene che la normativa in vigore sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali abbia sancito in modo positivo la necessità di intervenire efficacemente sul rapporto tra mafia e politica, eliminando le infiltrazioni delle organizzazioni criminali all'interno delle amministrazioni locali. Lo strumento così introdotto ha consentito il raggiungimento di risultati positivi in alcune realtà e le reazioni che si sono registrate contro la sua adozione vanno considerate come estrema difesa delle situazioni preesistenti.

Osserva, tuttavia, che la concreta esperienza delle gestioni commissariali ha fatto emergere taluni problemi operativi che è necessario valutare con attenzione. Per questo la Commissione antimafia ha condotto un'indagine sul campo le cui risultanze sono contenute in una specifica relazione che è stata approvata all'unanimità della stessa Commissione. Riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nella fase successiva dell'esame, precisa che non dovrebbero esservi

dubbi sull'esistenza delle condizioni di urgenza e necessità per la sua adozione. In effetti, il periodo previsto di durata delle gestioni commissariali si è rivelato insufficiente e, d'altra parte, l'azione dei commissari è stata rallentata dalle vischiosità del tessuto amministrativo locale. Per tale ragione, è opportuno prevedere la possibilità di collocare negli uffici più rilevanti delle amministrazioni funzionari che siano separati da ogni logica di collusione. D'altra parte, occorre che il commissariamento si prolunghi per un tempo sufficiente ad evitare che le preesistenti condizioni ambientali abbiano nuovamente il sopravvento.

Il senatore SALVI sottolinea la estrema delicatezza del provvedimento in esame. A suo avviso le argomentazioni con cui il Ministro dell'interno ha motivato la necessità di prolungare fino a 30 mesi il periodo di commissariamento delle amministrazioni locali inquinate dalla mafia non appaiono del tutto tranquillizzanti. Se, infatti, si ritiene che lo Stato nel termine di dodici o diciotto mesi non è in grado di ricondurre le stesse amministrazioni ad una condizione di normale vita democratica, è necessario compiere una valutazione complessiva sulle cause di tale situazione. Si tratta, in ogni caso, di una diagnosi estremamente grave di cui si deve prendere atto con preoccupazione. Il pericolo è che in tal modo si giunga ad un sistema di proroghe indefinite.

Esprime un giudizio favorevole sulla necessità ed urgenza del provvedimento limitatamente al rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, ma una diversa valutazione dovrà essere effettuata con riferimento al merito del decreto-legge anche sugli aspetti di costituzionalità, dato che il prolungamento del termine di commissariamento incide sulla natura stessa dell'istituto.

A suo avviso in talune situazioni locali le gestioni commissariali precedenti hanno ottenuto dei risultati, come è dimostrato anche dagli esiti elettorali che si sono registrati successivamente ad esse. L'obiettivo delle gestioni commissariali deve essere appunto quello di ripristinare le condizioni che consentano un normale svolgersi della vita democratica e, a questo fine, è opportuno fare in modo che il Parlamento possa controllare, nelle forme che si riterranno opportune, gli interventi posti in essere e i risultati ottenuti.

Il senatore COVI annuncia il suo voto favorevole, reputando urgente e necessario il provvedimento nel suo complesso, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Si dichiara altresì favorevole il senatore RIVIERA, rilevando che le situazioni eccezionali dei comuni in questione giustificano il provvedimento, che sarà indubbiamente attuato in base alla prudente valutazione del Ministro dell'interno in relazione ai singoli casi, assicurando, in particolare, la funzionalità e l'affidabilità degli apparati amministrativi locali.

Il senatore GUERZONI condivide gli obiettivi del decreto-legge, dubitando però della sua efficacia ed esprimendo preoccupazione per

l'esposizione del Ministro, che rivela una situazione assai più grave di quanto si potesse presumere. Occorre domandarsi, pertanto, se gli istituti di intervento straordinario siano adeguati e se il prolungamento del termine non possa essere percepito alla stregua di una dichiarazione di impotenza, da parte dello Stato, nel suo tentativo di ripristinare le condizioni di legalità. Va rilevato, inoltre, che il ruolo delle regioni, nel contesto in esame, non è sufficientemente valorizzato.

Il senatore SPERONI esprime la propria amarezza nel constatare che le situazioni che il decreto si propone di risolvere denotano un sostanziale stato di soggezione delle popolazioni interessate alla criminalità organizzata. Ogni intervento, ancorchè di carattere straordinario, risulta in tal modo inefficace e talune disposizioni del provvedimento, come quelle di cui all'articolo 4, postulano addirittura una sorta di privilegio a favore dei comuni inquinati dalla presenza mafiosa.

Il senatore BRUTTI denuncia la drammatica situazione in cui versano i comuni in questione: la misura dello scioglimento dei consigli elettivi ha un carattere di assoluta emergenza, nel proposito di favorire la ripresa della vita democratica. In alcuni casi, comunque, tale provvedimento si è rivelato utile, consentendo un'inversione di tendenza che peraltro esige una integrazione degli strumenti disponibili. Sono apprezzabili, pertanto, sia la proroga del termine fino a 30 mesi, sia gli interventi di potenziamento delle amministrazioni, che si dimostrano urgenti e necessari. D'altra parte, è anche condivisibile la preoccupazione per le garanzie democratiche e, in particolare, la richiesta di un controllo parlamentare periodico sulla realizzazione dei provvedimenti in questione.

La proposta di parere favorevole, formulata dal Presidente, viene infine accolta dalla Commissione.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituto per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE, che propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore SPERONI ritiene che la valutazione dei presupposti di costituzionalità non abbia un fondamento sufficiente allorchè si tratti, come nel caso in esame, di decreti-legge già approvati dalla Camera con modifiche anche sostanziali.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni (1586), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione si pronuncia in senso favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573)**

(Rinvio dell'esame. Costituzione di un Comitato ristretto)

Su proposta del relatore SAPORITO, si conviene di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al decreto-legge in titolo. I Gruppi faranno pertanto pervenire alla Presidenza le opportune designazioni.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 - (1381)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente ACQUARONE si conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 28 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**DIFESA (4ª)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

77ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Vincenza BONO PARRINO

*Intervengono il Ministro della difesa Fabbri e il Sottosegretario di stato per lo stesso Dicastero Giagu Demartini.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R 033 0 04, C 04ª, 0008)

In apertura di seduta, il presidente BONO PARRINO comunica di aver chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori della Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Svolgimento di interrogazioni**

Il ministro FABBRI riferisce, congiuntamente, sulle interrogazioni n. 3-00885 (del senatore Cappuzzo), n. 3-00886 (del senatore Zamberletti), n. 3-00887 (del senatore Pischedda), n. 3-00888 (della senatrice Bono Parrino), n. 3-00891 (del senatore Compagna), n. 3-00892 (del senatore Cannariato), n. 3-00894 (dei senatori Florino ed altri), n. 3-00895 (dei senatori Salvato ed altri), n. 3-00898 (dei senatori Loreto ed altri), sulle vicende che hanno condotto alle dimissioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Goffredo Canino.

La mancanza di adeguati interventi da parte del competente Comando regionale ed anche del vertice dell'Esercito è stata oggetto di severa e unanime valutazione critica nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 18 ottobre scorso.



Il ministro evidenzia quindi le ragioni principali di questo giudizio negativo. Anzitutto, era nota l'elevatissima entità dell'ammontare complessivo dei versamenti compiuti dal generale Monticone a favore della moglie del tenente colonnello Michittu.

Era parimenti noto che per eseguire questo iperbolico versamento il comandante della F.I.R. si era indebitato anche con ufficiali di grado inferiore. Appariva difficilmente spiegabile sia l'importo dei 700 milioni sia il reperimento degli stessi, risultando poco credibili i motivi addotti dall'ufficiale. Del tutto ingiustificabile appariva il fatto che non fosse stata tenuta in nessun conto o addirittura ignorata l'avvenuta trasmissione, da parte della Procura di Firenze alla magistratura militare di Roma, della documentazione giudiziaria relativa al caso Monticone, che metteva capo all'apertura di una indagine a carico dello stesso ufficiale e di altri militari per gravissimi reati militari connessi ad ipotesi di eversione e di traffico di armi.

Il difetto di interventi veniva valutato tanto più incomprensibile, in quanto l'intera vicenda era diventata di pubblico dominio. Inoltre il rapporto recentemente indirizzato al Ministro dallo SME è del 14 ottobre e contiene una ricostruzione e una valutazione assai minimale dei fatti e reca fra gli allegati una relazione del Comandante di Regione dell'8 ottobre.

Quest'ultimo documento, ancorchè il caso fosse già vistosamente all'attenzione della stampa, concludeva con un giudizio di inopportunità di provvedimenti specifici nei confronti del generale Monticone. Il caso, esaminato in sede parlamentare dalla Commissione difesa del Senato il 15 ottobre scorso, era stato considerato, in tutta la sua gravità, anche sotto il profilo della inescusabile omissione di interventi adeguati da parte delle autorità militari superiori.

Tutte le predette motivate valutazioni critiche sono state interamente confermate nel corso della riunione al Quirinale, che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri e che si è conclusa con un comunicato nel quale si afferma che, in relazione ai casi che hanno turbato l'opinione pubblica, sarebbero stati adottati provvedimenti e misure coerenti con gli orientamenti emersi.

I provvedimenti successivamente adottati sono dunque il frutto di questo complesso e ponderato esame dei fatti e delle connesse responsabilità.

Peraltro, il Ministro rileva che lo stesso generale Monticone, a fronte del provvedimento di sostituzione nell'incarico adottato dal Ministro il 13 ottobre scorso, anzichè (come nel rapporto del Comandante di Regione dell'8 ottobre scorso) giudicare il suo comportamento «non lesivo della sua personalità», affermava di ritenere giusta la decisione, proprio perchè il suo comportamento era risultato gravemente dannoso in relazione al suo ruolo ed al suo rango.

Il provvedimento relativo al generale Rizzo, non è stato dunque nè frettoloso nè carente di adeguata motivazione, nè irrispettoso delle procedure, come ha riconosciuto onestamente lo stesso interessato. È chiaro che il provvedimento si riferisce solo all'operato dell'ufficiale in occasione di questa vicenda. Certo, appare improntato a severità, ma non può essere ritenuto sproporzionato come risposta alla gravità del caso, proprio alla luce di tutte le ragioni critiche apprezzate dal ministro

competente e dal Consiglio dei Ministri e con una impostazione che appare in sintonia con le direttive trasmesse ai vertici militari il 16 ottobre e che tiene conto dei giudizi e delle valutazioni allarmate emerse in questa Commissione il 15 ottobre.

Il giorno 21 ottobre, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Canino, gli comunicava le sue dimissioni con effetto immediato dall'incarico e dal servizio, allegando unicamente il suo dissenso sulla decisione relativa al Comandante della Regione Militare Tosco-Emiliana.

Le dimissioni venivano accettate il giorno successivo dopo un incontro con il Generale e nello stesso giorno il Consiglio dei ministri nominava il nuovo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nella persona del Generale Incisa di Camerana. I criteri che lo hanno portato a proporre tale candidatura sono stati dettati dalla lunga e collaudata esperienza e professionalità, oltre alla anzianità che, in un momento delicato come questo, non poteva essere un aspetto secondario.

Il Ministro si sofferma poi su alcune frasi attribuite al generale Canino e riportate stamane dalla stampa.

Se davvero le ha pronunciate, ha fatto - per un verso - una affermazione gratuita, radicalmente contraria al vero: è stato egli stesso a rassegnare le dimissioni con una motivazione precisa, priva del riferimento assurdamente evocato.

Ancora più grave - per altro verso - sarebbe l'attacco al Parlamento, accusato di essere in procinto di varare leggi criminali per l'organizzazione militare.

Se le espressioni riferite sono state effettivamente pronunciate, l'avvicendamento al vertice dell'Esercito si rivela ancor più necessario ed opportuno.

In definitiva, il Ministro esprime la convinzione che il Governo abbia ben operato nell'interesse del Paese e delle Forze Armate, affrontando il caso Monticone con la celerità e la fermezza che esso imponeva: esso è e resterà un caso circoscritto, non sarà fonte di pericolo per il Paese e non avrà riflessi sulle Forze Armate.

Superato il momento difficile, occorre guardare ai problemi reali e di fondo dell'organizzazione militare. Sarebbe infatti non rispondente al vero sostenere che nel mondo militare non esistano motivi di preoccupazione. Il Governo è certamente sensibile ai problemi del mondo militare e il Parlamento sarà in grado di dare alcune prime risposte adeguate, e tali da fugare le cause di insoddisfazione, deliberando in ordine ad alcuni provvedimenti di fondamentale importanza che sono al suo esame. Essi sono le nuove norme sull'obiezione di coscienza per il quale il Governo proporrà dei miglioramenti; la riforma dei vertici militari per la quale assumerà adeguate iniziative perchè il relativo provvedimento sia messo all'ordine del giorno dell'Assemblea subito dopo la sessione di bilancio, i provvedimenti per rappresentanza, alloggi, sanità, volontariato a lunga ferma, servizio militare femminile.

Dichiara di confidare che il Senato concorderà pienamente sulla necessità di compiere lo sforzo che si è prima delineato, in modo che i prossimi mesi coincidano con uno straordinario impegno congiunto di Governo e Parlamento per varare un insieme di provvedimenti idonei a

promuovere l'ammodernamento e l'efficienza del nostro strumento militare.

Interviene il senatore CAPPUZZO, firmatario dell'interrogazione n. 3-00885, il quale rileva come i problemi sorti a seguito delle note vicende che hanno condotto alle dimissioni del Generale Canino vadano letti sotto diversi aspetti di forma, di sostanza, di procedura, di opportunità politica e di emblematicità dell'evento rispetto al particolare momento politico che vive il Paese.

Premesso che il comportamento del Generale Monticone, dal quale muovono i fatti conseguenti, è altamente censurabile tanto da meritare, al termine della procedura giudiziaria in corso, anche adeguati provvedimenti disciplinari, lamenta invece il modo con il quale si è giunti alla sostituzione del generale Rizzo nel Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana. Ricorda infatti che il predetto Generale ha assunto quell'incarico il 23 gennaio 1993 ed è stato informato delle vicende giudiziarie relative al caso Monticone dal suo predecessore. A seguito di notizie riportate anzitutto dalla stampa locale, l'alto ufficiale fece in data 8 ottobre un primo rapporto ai superiori in cui emergeva soprattutto l'esigenza di tutelare la sfera privata, seppur censurabile, del Generale Monticone e la necessità di tenere un atteggiamento non punitivo in conformità ad un diffuso orientamento amministrativo. In ogni caso il Generale Rizzo, oltre a tenere informati i suoi superiori sull'evoluzione del caso, sostituì il generale Monticone nel Comando di un'importante esercitazione. L'insieme dei comportamenti tenuti rispondono ad una prassi costante per la quale, in pendenza di giudizio, nessun comandante può adottare provvedimenti disciplinari che possano interferire sull'esito della vicenda giudiziaria.

In definitiva con il provvedimento adottato nei confronti del Generale Rizzo e con le conseguenti dimissioni presentate dal Generale Canino, dettate dal suo dissenso con il referente politico, si è finito per penalizzare pesantemente le Forze armate, alimentando un malessere ed un disagio che appare per lo più giustificato, essendo da tempo state disattese giuste aspettative in termini economici, giuridici e di *status*. Si è peraltro invocata nei confronti dei vertici militari una responsabilità *in vigilando* e *in valutando* che, se fosse applicata in termini così rigidi in altri settori della pubblica amministrazione, produrrebbe effetti difficilmente prevedibili. In un momento politico attraversato da un diffuso malcontento nei confronti dei soggetti politici si è voluta incrinare ingiustamente l'immagine delle Forze armate nell'opinione pubblica, che invece deve essere resa consapevole delle difficoltà e delle discriminazioni che subisce il personale militare.

In conclusione, auspicando che dall'insieme dei recenti episodi possa emergere in seno al Governo e al Parlamento la volontà di riaffermare il ruolo e la validità delle Forze armate, ritiene che un diverso approccio agli episodi occorsi da parte del Ministro della difesa avrebbe portato a risultati più efficaci e non avrebbe inasprito gli animi del personale militare.

Il senatore ZAMBERLETTI, firmatario dell'interrogazione n. 3-00886, ritiene che l'atteggiamento tenuto dal Ministro della difesa

in questa circostanza sia stato motivato dalla giusta preoccupazione di tenere le Forze armate fuori da ogni elemento di provocazione o di deviazione. Va peraltro ricordato che l'organizzazione militare, per la sua specifica funzione, è l'unica in grado di attivare strumenti interni di controllo ed *intelligence*, costituiti dai SIOS di Forza armata, i quali hanno il compito primario di garantire l'affidabilità del personale. A suo avviso queste ultime vicende dimostrano che occorre maggiore sensibilità e attenzione da parte dei SIOS.

Per quanto riguarda poi alcune affermazioni che sarebbero state attribuite al Generale Canino da alcuni organi di stampa, il senatore Zamberletti dichiara di condividere non certo le sue presunte espressioni di critica al Parlamento, quanto la non infondata preoccupazione circa i provvedimenti attualmente all'esame delle Camere. Si riferisce in particolare alle nuove norme sulla rappresentanza militare che rischiano di introdurre elementi distorsivi nella gestione dello strumento militare. Del resto va ricordato che nel 1977, l'allora Ministro dell'interno, nell'affrontare il problema della rappresentanza della Polizia di Stato, saggiamente preferì una forma di smilitarizzazione e di riconoscimento di istanze sindacali, piuttosto che dar vita a forme di cogestione che si sarebbero imposte attraverso organi di rappresentanza interna.

Lo stesso disegno di legge sull'obiezione di coscienza deve essere esaminato nella consapevolezza che un diritto, seppure costituzionalmente riconosciuto, non deve interferire negativamente sulla funzionalità di un'intera Amministrazione. Con riferimento poi alla riforma dei vertici militari, approvata dalla Commissione difesa del Senato, occorrerebbe sapere quali siano i motivi che finora ne hanno ritardato l'inclusione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nonostante l'urgenza di dare attuazione agli indirizzi contenuti nel nuovo modello di difesa.

In conclusione auspica una maggiore capacità di iniziativa e di impulso da parte del Governo rispetto a provvedimenti volti a dare certezze ad un settore, quale quello delle Forze armate, spesso dimenticato o discriminato.

Interviene il senatore PISCHEDDA, firmatario dell'interrogazione n. 3-00887, secondo il quale la vicenda che ha visto coinvolti i vertici militari nei giorni scorsi rischia di inserirsi in un atteggiamento abbastanza diffuso tendente ad isolare le Forze armate. Questo atteggiamento, che si manifesta ad esempio in occasione dell'esame del bilancio della Difesa, oggetto di proposte di tagli indiscriminati, risponde ad una matrice culturale vetero pacifista che non vuole riconoscere le reali esigenze della Difesa nazionale. Occorre pertanto riportare all'attenzione del Paese il problema dello strumento militare, chiarendone in primo luogo il ruolo e le competenze.

L'oratore esprime poi una valutazione positiva sull'operato del Ministro della difesa in ordine alle recenti vicende, le quali debbono essere ricondotte alle loro giuste dimensioni e debbono costituire l'occasione per restituire una indispensabile serenità all'interno delle Forze armate, per riaffermare la distinzione dei ruoli tra politica e condotta militare e per porre le basi della soluzione concreta dei

problemi di riorganizzazione delle Forze armate. In tal senso il Governo deve farsi carico di chiarire definitivamente gli indirizzi e i criteri con cui operare tale riorganizzazione attraverso l'approvazione di un modello di difesa che sia coerente con i provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento e disponga di stanziamenti di bilancio mirati e certi.

Il senatore COMPAGNA, presentatore dell'interrogazione 3-00891, fa rilevare come la risposta fornita oggi dal Ministro della difesa si ponga in una linea di continuità rispetto a quanto dallo stesso Ministro riferito in questa Commissione il 15 ottobre scorso. In quell'occasione fu fatto osservare come gli aspetti del caso Monticone fossero da tempo noti ai vertici militari che in qualche modo ne avevano sottovalutato la portata. Pertanto il provvedimento adottato nei confronti del Generale Rizzo era un atto pressochè dovuto e le conseguenti dimissioni del Generale Canino rappresentano l'unico comportamento degno di un alto ufficiale che dissente dal potere politico.

Al di là della vicenda in se stessa, restano irrisolti alcuni problemi delle Forze armate, alcuni dei quali riconducibili anche alla colpevole disattenzione delle istituzioni. Per rimediare a questo atteggiamento occorre approfondire al più presto il complesso dei provvedimenti all'esame del Parlamento, considerando le norme sull'obiezione di coscienza in una prospettiva in cui all'obiettore vengano riconosciuti dei diritti e non dei privilegi e riprendendo al più presto l'iter del disegno di legge sulla riforma dei vertici militari.

Dopo essersi augurato che certe dichiarazioni, lesive dell'autonomia e dignità del Parlamento e attribuite da alcuni organi di stampa al Generale Canino, non siano state mai rilasciate, in quanto andrebbero ad alimentare un diffuso e deleterio antiparlamentarismo, il senatore Compagna ritiene che gli episodi cui si è assistito nei giorni scorsi non pregiudicano affatto il giudizio di fedeltà, di credibilità e dignità delle Forze armate.

In conclusione, dichiarandosi soddisfatto della risposta del Ministro, che ha fugato le ombre di un malessere che sarebbe diffuso tra le Forze armate, ma non ha eliminato il sospetto che i due alti ufficiali rimossi dall'incarico siano anche vittime di una situazione di disordine e disgregazione, invita il Governo ad adoperarsi per fornire risposte rapide e certe ai problemi che investono le Forze armate.

Il senatore POZZO, cofirmatario dell'interrogazione n. 3-00894, giudica la vicenda che ha portato alle dimissioni del Generale Canino un contraccolpo assai grave alla credibilità del Governo. Contesta infatti il trattamento riservato a due alti ufficiali, quali il Generale Rizzo e il Generale Canino, dei quali il secondo non è stato neanche sentito dal Ministro subito dopo l'annuncio delle dimissioni. Il disagio avvertito nelle Forze armate e da tempo rappresentato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che riteneva urgente una riforma dello strumento militare, non può certo dirsi superato con alcuni avvicendamenti nei vertici militari. La tensione all'interno delle Forze armate è crescente a causa di un Governo che trascura le esigenze delle Forze armate mentre

le investe di nuovi compiti, assai impegnativi, anche al di fuori dei confini nazionali.

I chiarimenti forniti dal Ministro della difesa appaiono del tutto insufficienti e se l'azione del Governo deve essere improntata al rigore, il Ministro stesso deve rassegnare le proprie dimissioni ed il Parlamento deve affrontare un dibattito sulle questioni che riguardano le Forze armate.

È poi la volta del senatore BOFFARDI, copresentatore dell'interrogazione n. 3-00895, il quale, dopo aver rilevato che lo stato di malessere in cui sembrano trovarsi le Forze armate è solo un aspetto particolare del più generale stato di crisi in cui versa la società italiana in tutte le sue articolazioni, afferma che la responsabilità del disagio lamentato dagli ambienti militari può essere in parte imputata a loro stessi, ai loro effettivi comportamenti che non sempre sono stati mantenuti entro i limiti doverosi della trasparenza e della imparzialità, come dimostrano talune storie di carriere «politiche» o di traffici, più o meno limpidi, con l'industria bellica.

Nel giudicare positivamente il comportamento tenuto dal Ministro della difesa in tutto l'arco della vicenda oggi in discussione, il senatore Boffardi sottolinea come restino da chiarire alcuni lati oscuri, laddove vengono evocate ipotesi di reato e di trame eversive.

In conclusione, egli rappresenta l'esigenza di approfondire gli stessi contenuti del modello di difesa e i nuovi ruoli e compiti che verranno assegnati alle Forze armate rispetto ai mutamenti in atto nello scenario interno ed internazionale, ferma restando la necessità di ricondurre ogni organo dello Stato al fedele rispetto delle norme su cui si fonda la nostra Repubblica.

Il senatore LORETO, copresentatore della interrogazione n. 3-00898, dopo aver dato atto al Ministro della difesa della completezza e tempestività con cui egli ha voluto rispondere all'invito rivoltogli dalla Commissione a chiarire gli aspetti della vicenda Monticone-Canino, fa preliminarmente osservare di aver riscontrato una difformità tra il testo della interrogazione da lui presentata e quello che compare nello stampato allegato all'ordine del giorno della seduta.

Nel venire all'oggetto della discussione, il senatore Loreto conviene con quanti hanno individuato in seno alle Forze armate l'esistenza di uno stato di malessere che peraltro, a suo avviso, è stato anche alimentato dalle esternazioni intemperanti del generale Canino che in alcune circostanze sembra essersi spinto fino ad insultare il Parlamento e la funzione legislativa che esso legittimamente esercita.

Senza dubbio, prosegue il senatore Loreto, esiste un diffuso stato di disagio, ma di ben altro genere, tra i quadri dell'esercito e in tutte le caserme; si tratta però, in questo caso, dello stesso disagio in cui sono venuti a trovarsi tutti i cittadini italiani, militari e non, perplessi e inquieti dinanzi alle indecisioni ed alle incapacità del potere politico che, attardandosi nei vecchi metodi di gestione, favorisce il diffondersi di un preoccupante clima di incertezza. Le straripanti esternazioni del generale Canino e di altri vertici militari, le ammonizioni preventive da loro rivolte al Parlamento costituiscono, a suo avviso, il tentativo di

espandere la sfera di azione e di influenza di ben determinati ceti e di occupare un vuoto che riguarda anche l'azione del legislatore. È proprio al legislatore che si deve invece chiedere di operare concretamente, per condurre a compimento i provvedimenti che possono davvero consolidare il ruolo democratico delle Forze armate: si riferisce alla legge per i vertici militari, alla riforma della leva, alla legge sull'obiezione di coscienza, alla stessa riforma dei servizi di informazione e sicurezza.

Nel ricordare gli esempi innumerevoli di dedizione e di efficienza che le nostre Forze armate hanno nel tempo saputo offrire, il senatore Loreto esprime l'auspicio che esse siano consapevoli della necessità di mantenere un proficuo ecostante rapporto con la società civile e con le istituzioni democratiche, evitando ogni forma di isolazionismo che finisce per renderle meri strumenti di meschini giochi di potere o, peggio, di manovre politiche.

Nel concludere il suo intervento, il senatore Loreto giudica opportuni i provvedimenti adottati da parte del Ministro della difesa nei riguardi dei generali Monticone da un lato e Rizzo dall'altro, così come sono da ritenere inevitabili e anzi necessitate le dimissioni dello stesso generale Canino, che non poteva certo rimanere al suo posto dopo aver reso dichiarazioni che esulavano senza possibilità di dubbio dalla sua competenza e che si sono spinte a vulnerare le prerogative del Governo e del Parlamento.

Il presidente BONO PARRINO desidera in primo luogo assicurare il senatore Loreto che provvederà ad acquisire i chiarimenti da questi richiesti in ordine alla difformità tra il testo della interrogazione da lui presentata e quello trasmesso alla Commissione.

Il Presidente, quindi, nel dare atto al Ministro della difesa della tempestività delle risposte offerte alla Commissione, ricorda che nella precedente seduta riservata al caso Monticone da tutte le parti politiche si convenne sulla opportunità di circoscrivere puntualmente i contorni del caso, per evitare che confuse e maldestre ipotesi golpiste potessero venire accreditate, ponendo a rischio la linearità e trasparenza del rapporto tra Forze armate ed Esecutivo. Non si deve andare ora alla ricerca di capi spiatori, ma perseguire piuttosto verità e giustizia.

Dopo aver preso atto che le dimissioni del generale Canino sono essenzialmente la doverosa conseguenza di una manifestazione di dissenso, ci si attende ora che il Governo proceda con rigore e chiarezza, per evitare che nelle caserme penetri quella sorta di male oscuro che sembra ormai diffondersi senza rimedio all'interno della società civile.

Nel riferirsi poi alle espressioni che da ultimo sarebbero state attribuite al generale Canino, il quale addirittura avrebbe parlato di «leggi criminali» che il Parlamento si accinge ad adottare, il presidente Bono Parrino si rifiuta di credere che esse possano essere state pronunciate da chi sa, o dovrebbe sapere, che in uno Stato democratico le leggi sono prodotte dal Parlamento e vanno rispettate e fatte rispettare in quanto tali.

Il presidente Bono Parrino quindi, nel ricordare che la Commissione difesa lo scorso 4 agosto ha licenziato per l'Aula, con una relazione

da lei stessa redatta, il testo del disegno di legge per la riforma dei vertici militari, si augura ora che il Governo nel suo complesso adotti un comportamento coerente con l'impegno manifestato oggi dal Ministro della difesa e solleciti dunque una tempestiva iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato di questo importante provvedimento.

Peraltro si dichiara convinta che il Governo e il Parlamento presteranno il massimo impegno per condurre rapidamente in porto l'insieme dei provvedimenti destinati a dare concreta attuazione al nuovo modello di difesa. Per quanto concerne in particolare il provvedimento per l'obiezione di coscienza, assicura che la Commissione difesa del Senato compirà ogni sforzo nell'intento di produrre, senza ritardi, ma senza dannosi affanni, una buona legge.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 17,40.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

126<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
ABIS*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere su testo ed emendamenti alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ABIS osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge governativo, volto tra l'altro a prorogare al 31 dicembre 1993 l'esenzione fiscale per le fusioni e trasformazioni tra banche (cosiddetta «legge Amato»).

Il provvedimento non reca una clausola di copertura, ma la questione dell'eventualità di minori entrate è stata posta presso la Camera dei deputati e il Ministro del tesoro ha inviato una lettera con la quale egli dichiara di ritenere che la proroga non determina riduzioni di gettito, in quanto non può che consentire altre operazioni e determinare verosimilmente effetti positivi in termini di gettito, nell'assunto che si tratta di operazioni che altrimenti non avrebbero luogo. Su tale presupposto la Commissione bilancio della Camera ha fornito sul punto un parere favorevole. In effetti, la legge originaria del 1990 aveva una clausola di copertura solo per la parte relativa alla ricapitalizzazione delle banche, non per la parte fiscale.

Per quanto concerne poi le altre norme, non sembra che esse pongano problemi di copertura.

Se è vera la premessa circa la mancata onerosità della proroga, risultano quindi tali da non presentare problemi di gettito tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 1.7, che invece comincia a rendere fiscalmente esenti le operazioni connesse alle privatizzazioni. Al riguardo, la questione da decidere è se in questo

caso, ossia ove il conferimento sia un atto necessitato una volta che sia stata decisa la privatizzazione, esso debba o meno essere fiscalmente esente, sempre tenendo ovviamente presente l'ottica della valutazione delle conseguenze in termini di gettito.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che, in mancanza di agevolazioni fiscali, le fusioni non si realizzeranno.

Il senatore PAGLIARINI manifesta avviso contrario al provvedimento, reputando più opportuno evitare di prevedere agevolazioni che non consistono in altro che nel consentire un *maquillage* contabile, che dà modo di mantenere in vita banche mal gestite.

Il senatore CAVAZZUTI, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, osserva come il problema del sistema bancario italiano consista nella sua fortissima frammentazione. Pertanto è indispensabile stimolare le concentrazioni e le fusioni.

In conclusione la Commissione delibera, a maggioranza, di trasmettere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

113<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Intervengono il ministro delle finanze Gallo ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

Si riprende la discussione sospesa il 20 ottobre scorso.

Il presidente FORTE dà conto del lavoro svolto dalla Sottocommissione che ha esaminato tutti gli emendamenti presentati e non ritirati, operando una sintesi tecnico-politica degli stessi che si è tradotta in nuovi emendamenti che si accinge ad illustrare. Tali nuovi emendamenti sono stati trasmessi alla 5<sup>a</sup> Commissione che ha dato su di essi e sul testo del provvedimento parere favorevole. I citati nuovi emendamenti non sono stati invece inviati alla 1<sup>a</sup> Commissione in quanto non innovativi rispetto a quelli già trasmessi, su cui tale Commissione aveva già espresso parere favorevole insieme al testo del provvedimento.

In sede di articolo 1, dopo che il senatore VISCO ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 1.2, il presidente-relatore FORTE illustra l'emendamento 1.2 (nuova formulazione), che ricomprende nell'ambito di applicazione del comma 1 gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento deliberati e perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994. Egli poi modifica tale emendamento sopprimendo le parole «deliberati e».

Dopo che il senatore SCHEDA ha ritirato gli emendamenti 1.3 e 1.4, il Presidente-relatore ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6 ed illustra

l'emendamento 1.12, volto a prevedere che le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali alle attività delle società partecipate.

Dopo che il senatore SCHEDEA ha ritirato l'emendamento 1.7, il Presidente-relatore illustra l'emendamento 1.7 (nuova formulazione), volto ad estendere le disposizioni della «legge Amato» alle scissioni tra società o enti appartenenti ad un gruppo creditizio, nonchè a prevedere che non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, ed a stabilire che le disposizioni dell'articolo 7, comma 3 della «legge Amato» si applicano solo alle operazioni tra banche. Presenta quindi un subemendamento volto a precisare che l'obbligo di accantonamento in una speciale riserva dell'eventuale differenza tra i proventi conseguenti al trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite vige solo per gli enti commerciali (1.7 nuova formulazione/1).

Il senatore VISCO ritira l'emendamento 1.8 dopo che il sottosegretario SACCONI ha ribadito, con riferimento al comma 2, l'interpretazione secondo la quale il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 7 della «legge Amato» è per sua natura applicabile solo alle banche.

Dopo che il senatore SCHEDEA ha ritirato l'emendamento 1.10, il presidente FORTE illustra l'emendamento 1.13, tendente a modificare i parametri di calcolo per l'applicazione del beneficio previsto dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 218 del 1990.

Il sottosegretario SACCONI si dichiara favorevole a tale emendamento.

Il senatore VISCO ritira conseguentemente l'emendamento 1.11.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il Presidente-relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 2.5, si dichiara perplesso sul suo contenuto in quanto, dopo un'attenta analisi, si è potuto verificare che l'inclusione dell'Istituto per il Credito sportivo tra gli enti da trasformare in società per azioni comporterebbe, tra l'altro, degli ingiustificati arricchimenti da parte dei detentori del patrimonio di tale istituto.

Il senatore VISCO, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, sottolinea come rimanga comunque il problema della trasformazione dell'istituto in questione in società per azioni, affinché il credito sportivo non venga più erogato da un ente pubblico; sarebbe opportuno che il Governo chiarisse la propria posizione in merito a tale problema.

Il senatore RAVASIO dichiara di condividere le sopravvenute perplessità del presidente-relatore sull'emendamento 2.5.

Il sottosegretario SACCONI dichiara che il Governo è in linea di principio favorevole alla trasformazione in società per azioni dell'Istituto per il credito sportivo, anche se esiste effettivamente, come accennato dal Presidente-relatore, il problema di un improprio beneficio di cui verrebbero a godere gli attuali partecipanti al patrimonio dell'istituto in questione.

Viene così ritirato dai proponenti l'emendamento 2.5.

Il senatore VISCO, in relazione al problema dell'Istituto per il credito sportivo, illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge n. 1453,

invita il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie per una rapida trasformazione dell'Istituto per il Credito sportivo in società per azioni, dando adeguata soluzione al problema della corretta attribuzione del patrimonio dell'istituto medesimo».

(0/1453/1/6)

Visco

Il senatore PICCOLO si dichiara contrario a tale ordine del giorno.

Il Presidente-relatore ed il sottosegretario SACCONI si dichiarano, rispettivamente, favorevoli all'ordine del giorno che, posto ai voti, è poi approvato.

Dopo che il senatore RAVASIO ha ritirato l'emendamento 2.3, il presidente FORTE dà conto dell'emendamento 2.3 (nuova formulazione) che, a suo parere, risolve correttamente il problema della futura operatività del Mediocredito centrale, prevedendo che esso possa svolgere anche operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

Il sottosegretario SACCONI si dichiara favorevole a tale emendamento che viene a colmare - a suo avviso - una lacuna nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il Presidente-relatore illustra l'emendamento 3.4, relativo alla *successione nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche* dei quali gli enti originari erano titolari, da parte delle società derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa; l'emendamento disciplina anche le convenzioni che saranno stipulate da tali società per la gestione delle agevolazioni.

Il sottosegretario SACCONI si dichiara favorevole a tale emendamento.

Dopo che sono stati ritirati dal senatore SCHEDEA gli emendamenti 3.1 e 3.2, il Presidente-relatore illustra l'emendamento 3.2 (nuova formulazione) riguardante la gestione di fondi pubblici agevolativi.

Il sottosegretario SACCONI si dichiara favorevole anche a tale emendamento.

Dopo che il Presidente ha ricordato che è già stato presentato l'emendamento 3.3 che, al comma 4 sopprime il secondo periodo, il sottosegretario SACCONI dichiara di rimettersi per tale emendamento alla Commissione.

Si passa alle votazioni.

In sede di articolo 1, posti separatamente in votazione, sono approvati gli emendamenti 1.2 (nuova formulazione), con la modifica suggerita dal Presidente-relatore, 1.12, 1.13, il subemendamento 1.7/1 (nuova formulazione) e l'emendamento principale 1.7 (nuova formulazione).

È poi approvato l'articolo 1 con le suddette modifiche.

In sede di articolo 2, sono approvati l'emendamento 2.3 (nuova formulazione) e quindi l'articolo 2 così modificato.

In sede di articolo 3, posti separatamente in votazione, sono approvati l'emendamento 3.4, 3.2 (nuova formulazione) e 3.3.

È quindi approvato l'articolo 3 con le suddette modifiche.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore PICCOLO preannuncia il proprio voto contrario.

È, infine, approvato il disegno di legge nel suo complesso autorizzando il Presidente-relatore a recare al testo approvato le rettifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il presidente FORTE riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono sostanzialmente condivisibili per quanto riguarda i Titoli I e II, mentre

largamente perfettabili sarebbero le disposizioni contenute nel Titolo III. In particolare, egli ricorda le perplessità manifestate più volte dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, in merito all'istituto dei CAAF, ma riconosce che al momento alcuni centri sono stati già avviati; per quanto riguarda invece il contributo diretto lavorativo, osserva che le nuove norme sono soddisfacenti dal punto di vista del mantenimento del gettito, sebbene sia auspicabile un intervento modificativo, eventualmente nell'ambito di altro provvedimento, relativamente all'esclusione di alcune categorie minime, ovvero di categorie che sono al limite tra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo, comunque soggette a ritenute alla fonte. Altri modifiche potrebbero poi riguardare la riduzione della percentuale entro la quale sono considerati alcuni redditi accessori come quelli da lavoro intellettuale, così come sarebbero necessari dei miglioramenti formali riferiti alla formulazione di alcuni articoli. Conclusivamente, il Presidente-relatore rileva comunque che, poichè il provvedimento rappresenta in gran parte un atto dovuto, in quanto recepisce direttive comunitarie adottate da tempo e poichè esso è stato reiterato più volte, diventa preminente rispetto ad altre considerazioni la necessità di convertire il decreto-legge. Auspica pertanto un rapido esame e l'approvazione del testo così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il ministro GALLO, prendendo la parola per rendere alcuni chiarimenti alla Commissione, si esprime innanzitutto criticamente sul carattere di provvedimento «*omnibus*» che il decreto-legge ha ormai assunto, assicurando che farà il possibile per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Soffermandosi quindi sul Titolo III, dichiara che il Governo ha ritenuto accettabile la proposta della Camera in merito al contributo diretto lavorativo, ormai trasformato da metodo di determinazione del reddito a strumento di accertamento, in quanto la decorrenza delle nuove norme dal 1994 è stata compensata con una soluzione di compromesso per il 1993, soluzione che fornisce adeguate garanzie sia sul piano della deterrenza, sia sul piano del mantenimento del gettito. In particolare, la sottoposizione della possibilità di scostamento nel 1994 dal reddito relativo al 1993 alla condizione di versare un acconto del 95 per cento nel novembre 1993, unitamente all'affidamento ad un soggetto terzo della certificazione dello scostamento stesso sono disposizioni che, a suo avviso, esercitano un forte potere deterrente nei confronti dei contribuenti. Al riguardo, ricorda che il Governo, per venire incontro ai contribuenti stessi, ha proposto di sostituire l'asseverazione con una dichiarazione sull'idoneità astratta del fatto dedotto per giustificare lo scostamento, inasprendo comunque le sanzioni nel caso di dichiarazione falsa. Rilevando che il contributo diretto lavorativo costituisce un esempio di accertamento parziale, sottolinea che all'accertamento parziale in genere si da luogo solo in presenza di elementi certi, tanto è vero che in questi casi i ricorsi sono molto rari. Richiama poi l'attenzione della Commissione su alcune disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati che consentono di destinare una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza al controllo delle posizioni dei contribuenti che nel 1993 hanno dichiarato redditi di

impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni inferiori al contributo diretto lavorativo, ovvero hanno dichiarato negli anni 1992 o 1993 redditi inferiori a quelli dichiarati per il periodo d'imposta 1991. Di particolare rilievo è anche la disposizione in base alla quale gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalla caratteristiche e dalle condizioni dell'attività svolta. In tal modo, l'Amministrazione finanziaria viene finalmente dotata di uno strumento concreto per agire in quei casi in cui l'evasione è mascherata da una contabilità formalmente corretta. In definitiva, il Ministro esprime l'avviso che la norme introdotte dalla Camera dei deputati possono essere accettate anche dal Senato ed auspica che si eviti una ulteriore decadenza del decreto-legge per decorso dei termini costituzionali, anche in considerazione del notevole ritardo con cui si recepiscono le direttive comunitarie in materia di accise ed IVA.

Si apre il dibattito.

Il senatore VISCO, premesso che in realtà il decreto-legge in conversione è stato sin dalla sua prima emanazione un provvedimento «*omnibus*» e che il Governo ha poi commesso il grave errore di continuare a reiterarlo nel suo complesso, mentre sarebbe stato più saggio dividerlo in due provvedimenti, chiede in primo luogo al Governo, preannunciando un apposito ordine del giorno, di impegnarsi concretamente sulla questione dei soggetti abilitati al visto di conformità, essendo ormai chiarissimo che tale soluzione non può essere individuata dal Parlamento. Sollecitando altresì una riflessione in merito all'IVA per il settore agricolo, egli si sofferma sul contributo diretto lavorativo. Afferma a tal proposito di essere stato fin dall'inizio contrario all'istituto della *minimum tax*, che è inaccettabile sia da un punto di vista tecnico, in quanto si basa su una presunzione di diritto circa la percezione di un reddito, sia sul piano politico, in quanto non significa altro che uno «scambio» con alcune categorie di contribuenti. Il senatore Visco dichiara comunque di condividere il superamento della *minimum tax* così come è stata disegnata e l'utilizzo del contributo diretto lavorativo quale strumento di accertamento induttivo. A suo avviso il Governo, non avendo inserito una propria proposta in materia nell'ambito dei documenti finanziari, ha adesso dinanzi una via obbligata che passa attraverso la razionalizzazione normativa, il ricorso agli accertamenti fiscali ed eventualmente al redditometro o a strumenti analoghi basati sulla considerazione del tenore di vita. In conclusione, egli dichiara che il Gruppo PDS è favorevole alla conversione del decreto-legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati, in quanto considera ormai improcastinabile l'approvazione delle norme in esso contenute.

Il senatore RAVASIO ricorda in primo luogo che sono tuttora fondate le argomentazioni che indussero il Parlamento ad accettare l'istituto della *minimum tax*, vale a dire l'esigenza di indurre alcune categorie di contribuenti a dichiarare redditi più attendibili. Lo strumento rimane tuttavia alquanto rozzo sul piano giuridico, tanto è



vero che ha dato luogo ad effetti aberranti come ad esempio forti sperequazioni tra una società e l'altra derivanti essenzialmente dalla forma giuridica adottata: è evidente che per il futuro esso dovrà essere modificato e migliorato.

In relazione ad una osservazione del senatore RAVASIO, il ministro GALLO dichiara che sono state già esaminate circa un milione di dichiarazioni dei redditi per l'anno 1992 presentate da contribuenti soggetti alla *minimum tax* e che le stesse sono ora in ulteriore lavorazione presso i centri di servizi.

Il senatore RAVASIO, preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro, chiede quindi che vengano al più presto trasmessi alla Commissione i dati sul gettito della *minimum tax*, nonché quelli sulle domande di esclusione da detto tributo e sul loro esito. Dichiarando poi di condividere gli studi di settore, si chiede comunque in base a quali parametri si siano finora disposti gli accertamenti. Rileva poi che il numero delle verifiche annuali è troppo basso rispetto al numero dei contribuenti; esprime così l'avviso che sia giunto il momento di riorganizzare in modo efficace tutto il personale del Ministero delle finanze, tenendo anche presente che solo sei tributi producono l'86 per cento del gettito complessivo, per cui molti altri tributi potrebbero essere soppressi liberando il personale ad essi adibito. Sollecita altresì la revisione delle agevolazioni inserite nella Tabella A allegata al decreto-legge, in quanto alcune di esse hanno alti costi di gestione e si prestano anche ad abusi. Dopo aver infine invitato il Ministro ad adottare provvedimenti per sollecitare i rimborsi IVA nelle città che presentano maggiori ritardi (come molte della Regione Lombardia), anche per eliminare le sperequazioni cui tale situazione dà luogo, il senatore Ravasio preannuncia che il Gruppo dei senatori democristiani sarà favorevole all'approvazione del provvedimento come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore SCHEDEA, a nome del Gruppo socialista preannuncia l'accoglimento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per le ragioni illustrate dal relatore e dai precedenti oratori.

Il senatore GUGLIERI dichiara che il proprio Gruppo intende presentare emendamenti, in quanto non condivide il Titolo III del provvedimento ed in particolare le disposizioni sui CAAF e quelle sul contributo diretto lavorativo, che risultano peggiorate rispetto alle norme che hanno disciplinato a suo tempo la *minimum tax*. Chiede comunque al Governo di pronunciarsi sull'entità del gettito connesso con il contributo diretto lavorativo, che il proprio Gruppo intende sopprimere ed esprime comunque la convinzione che un grosso recupero di gettito potrebbe provenire da una effettuazione più seria degli accertamenti da parte della Guardia di finanza. Dichiarando di condividere la norma sugli studi di settore, esprime forti perplessità sulla disciplina dell'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, che non sembra garantire alcuna selezione.

Al riguardo il presidente FORTE richiama all'attenzione sul fatto che la disciplina richiamata dal senatore Guglieri è transitoria, in quanto rimarrà in vigore fino all'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia.

Il senatore GUGLIERI preannuncia infine la presentazione di emendamenti sulla disciplina degli acconti IVA alla luce della recente sentenza emanata dalla Corte di giustizia comunitaria.

Il senatore PICCOLO, osservando che il Governo avrebbe dovuto scindere il provvedimento per rendere possibile il recepimento in tempi brevi delle direttive comunitarie, preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo ad approvare il testo in esame. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nonché alcune modifiche introdotte dallo stesso Governo in sede di reiterazione, come ad esempio nel caso dell'articolo 69, impongono infatti un esame molto approfondito, nonché la presentazione di proposte emendative.

Il presidente FORTE avverte che il termine della presentazione degli emendamenti è fissato per domani mattina, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

## EMENDAMENTI

**Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453)**

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai conferimenti aventi ad oggetto l'azienda della società conferente o un ramo di azienda avente autonomia produttiva per il quale sia possibile elaborare autonomo bilancio prima del conferimento; si considera inoltre volto a realizzare ristrutturazioni o riorganizzazioni produttive il conferimento, da parte di società di capitali, di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti suddetti è attribuito un valore fiscalmente riconosciuto pari a quello precedentemente attribuito all'azienda, al ramo d'azienda, o alle partecipazioni conferite. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferite sono assunti, ai fini tributari, al suddetto valore fiscalmente riconosciuto.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma precedente, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto.

4. È facoltà della società conferente non avvalersi dei commi precedenti, con applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

5. Alle operazioni di fusione tra enti creditizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990, n. 218. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 giugno 1990 n. 218, le parole da «risultante» a «bilancio» sono soppresse.

*Al comma 1 sostituire le parole da: «fusione» a «dicembre 1993» con le altre: «fusione, scissione, trasformazione e conferimento deliberati entro il 31 marzo 1994».*

1.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «fusione» fino alla fine del comma, con le altre: «fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».*

1.2 (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Al comma 1, dopo la parola: «conferimento» inserire le seguenti parole: «nonchè per le operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi, di società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi e di società esercenti attività strumentale all'attività delle società partecipate».*

1.3

LEONARDI, SCHEDA, RAVASIO, FAVILLA, RABINO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «entro tale data» a «31 dicembre 1993» con le altre: «dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994».*

1.4

RAVASIO, SCHEDA, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

*Al comma 1, dopo le parole: «entro tale data e deliberati» inserire le altre: «dai rispettivi consigli di amministrazione».*

1.5

FORTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993», con le altre: «entro il 31 marzo 1994».*

1.6

FORTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di*

partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, n. 385».

1.12

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione dai medesimi società od enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

1-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano agli atti di fusione e di scissione perfezionati entro il 31 dicembre 1994.

1-quater. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, così come modificato dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, introdotto con l'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonato in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

1.7

RAVASIO, SCHEDA, LEONARDI, FAVILLA, RABINO

*Al comma 2-bis dell'emendamento 1.7 (nuova formulazione), premettere, all'inizio dell'ultimo periodo, le seguenti parole: «Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale».*

1.7/1 (Nuova formulazione)

FORTE

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

2. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione dai medesimi società od enti effettuate, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni

ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356, introdotto con l'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. La eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonato in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite.

*2-ter.* Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche».

**1.7** (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 7», inserire le parole: «con eccezione di quelle di cui al comma 3».*

**1.8**

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al conferimento di partecipazioni di banche nelle stesse società controllate ai fini della costituzione di un gruppo creditizio, autorizzata ai sensi dello stesso articolo 25».*

**1.10**

SCHEDA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis.* All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da «della differenza» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento.

*2-ter.* Le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1».

**1.13**

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis.* All'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge 30 giugno 1990 n. 218, sopprimere le parole: «risultante dall'ultimo bilancio».

**1.11**

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

**Art. 2.**

*Al comma 1, dopo la parola: «relativa», aggiungere le altre: «nonchè l'Istituto per il Credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295».*

**2.5**

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane», con le altre: «operando l'uno esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle agevolazioni alle imprese esportatrici ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».*

**2.3**

RAVASIO

*Al comma 3, sostituire le parole: «operando esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane», con le altre: «operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».*

**2.3** (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

**Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale».*

**3.4**

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «con le amministrazioni», con le seguenti: «tra le suddette società e le amministrazioni».*

**3.1**

SCHEDA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la gestione a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente».

**3.2**

SCHEDA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente».

**3.2** (Nuova formulazione)

FORTE, RAVASIO, VISCO, SCHEDA

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**3.3**

RAVASIO, FORTE, VISCO, SCHEDA



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

147ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e, ad interim, per la marina mercantile Sellitti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il relatore, senatore ROGNONI, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge in esame, come licenziato dal Senato, sono solo in parte condivisibili (tra queste, ricorda gli articoli 6-bis e 11-bis, che recano aiuti più consistenti alle piccole emittenti), mentre in taluni casi contengono modifiche meramente formali peggiorative della formulazione varata dal Senato e, in altri casi ancora, recano veri e propri stravolgimenti dello spirito della normativa approvata da questo ramo del Parlamento (in particolare, l'articolo 3, come modificato dalla Camera, sembra essere stato approvato sotto la spinta di pressioni lobbistiche, in quanto, incomprensibilmente, si rende improvvisamente confusa una norma che il Senato aveva voluto assolutamente chiara sul piano interpretativo).

Nonostante tali rilievi, il provvedimento merita ora di essere approvato senza modifiche, tenuto conto che il decreto-legge altrimenti decadrebbe e dovrebbe essere ancora una volta reiterato, perpetuandosi così una situazione di incertezza che danneggia pesantemente l'emittenza locale.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CONTI, il quale si associa alle considerazioni svolte dal relatore, soprattutto per quanto concerne i rilievi all'articolo 3: nel testo varato dal Senato si intendeva chiara-

te sancire che la revisione del piano di assegnazione delle radiofrequenze dovesse essere approvata entro dodici mesi, mentre, nel testo ora modificato, si stabilisce in modo sicuramente più confuso che il Ministro delle poste procede entro dodici mesi alla revisione del piano.

Peraltro, per le stesse considerazioni svolte dal relatore, il Gruppo democristiano voterà a favore della conversione in legge senza ulteriori modifiche.

Il senatore CAPPELLI annuncia che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che il quadro legislativo del settore della radiofonia necessita di una adeguata ridefinizione,

che in attesa di una auspicabile regolamentazione del settore dell'emittenza radiofonica, quelle emittenti che svolgono anche ruoli istituzionali, quali la trasmissione di interventi da Camera e Senato, tendenti a supplire o a integrare il ruolo della concessionaria pubblica, rischiano, per la presenza di un vuoto normativo, di arrivare alla chiusura,

che la chiusura di emittenti «storiche» sarebbe una grave perdita al patrimonio della democrazia e del pluralismo dell'informazione,

impegna il Governo:

a considerare l'adozione di misure atte ad evitare la chiusura di tali emittenti».

(0/1499-B/1/8)

CAPPELLI, SERENA, OTTAVIANI, PISATI

La senatrice FAGNI fa presente che il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore della conversione in legge del decreto, pur con riserve di non poco rilievo, alla luce delle modifiche solo in parte condivisibili introdotte dalla Camera dei deputati. Auspica comunque che, superata questa fase transitoria, si possa finalmente avviare la riforma della legge Mammi.

Il senatore NERLI osserva che nel testo varato dalla Camera dei deputati si ravvisa comunque qualche elemento migliorativo, essendo stati recepite talune proposte di modifica del Gruppo democratico della sinistra. Restano però motivi di profonda perplessità sulla nuova stesura dell'articolo 3. Chiede pertanto al ministro Pagani un chiarimento circa l'interpretazione che il Governo dovrà dare in merito all'ambito di applicazione della norma in questione, auspicando che sia comunque chiaro che la revisione del piano di assegnazione delle radiofrequenze debba essere approvata entro dodici mesi. Il voto favorevole del Gruppo democratico della sinistra è anche condizionato dall'esito di questo chiarimento.

Il senatore SARTORI stigmatizza il fenomeno delle pressioni lobbistiche che, in una materia quale quella dell'emittenza radiotelevisi-

va, assume spesso contorni sconcertanti. In particolare, sottopone all'attenzione del Presidente una lettera inviata dalla Federazione delle radiotelevisioni a tutti i componenti della Commissione, nella quale si usano toni arroganti e minacciosi nei confronti delle istituzioni parlamentari. Si associa il senatore LIBERATORI.

Il senatore GIUNTA ritiene che il Gruppo repubblicano non possa esprimere un voto favorevole, in quanto le modifiche varate dalla Camera dei deputati sono assolutamente peggiorative rispetto alla formulazione del testo come licenziato dal Senato. In particolare, l'articolo 11-bis, così come modificato, sembra imporre agli enti pubblici economici lo svolgimento di campagne pubblicitarie esclusivamente su emittenti locali. Trattasi di una norma incomprensibile e di dubbia legittimità costituzionale. Annuncia pertanto la propria astensione.

Il senatore D'AMELIO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

ritenuto che la modifica del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 323 da parte della Camera dei deputati preoccupa soprattutto in quanto il nuovo testo risulta impreciso e dilatorio negli effetti,

constatato che, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi di tale modifica, il termine «procede» va inteso nel senso che il Ministro provvede compiutamente e definitivamente alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 3 nel senso che un nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva è approvato entro il termine di cui al medesimo comma 1».

(0/1499-B/2/8)

D'AMELIO, FABRIS, LOMBARDI, NERLI, MAISANO GRASSI, CAPPELLI, GIUNTA, LIBERATORI, SARTORI, FAGNI

Conclusosi il dibattito, ha la parola il relatore ROGNONI il quale si rimette alla Commissione sull'ordine del giorno 0/1499-B/1/8 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1499-B/2/8.

Replica quindi il ministro PAGANI il quale condivide tanto le considerazioni svolte dal relatore tanto quelle emerse nel dibattito e precisa che il Governo si è dichiarato contrario a tutte le proposte di modifica approvate presso l'altro ramo del Parlamento.

Precisa comunque al senatore Nerli che l'interpretazione dell'articolo 3 non può prestarsi ad equivoci, tenuto conto anche del combinato disposto dello stesso articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 11 che non consente, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione radiotelevisiva in ambito nazionale.

Fa poi presente che, con l'articolo 11-bis, si registrerà un aumento di entrate di circa 70 miliardi a favore dell'emittenza locale.

Precisa altresì che il Governo si è dichiarato alla Camera dei deputati fermamente contrario all'articolo 6-bis, giudicando assurdo, nel quadro di un processo di revisione dei canoni di concessione, introdurre eccezioni per le emittenti che hanno un fatturato annuo inferiore a 2 miliardi, che si traduce in una condizione di miglior favore per le tv infraregionali (peraltro, l'efficacia della norma nel tempo è limitata essendo stabilito un termine preciso che coincide con l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10).

Dopo aver espresso parere favorevole sull'ordine del giorno 0/1499-B/2/8, invita il senatore Cappelli a ritirare il suo ordine del giorno, precisando al riguardo che, su iniziativa dei Presidenti delle due Camere, il Ministero si sta attivando affinché la RAI attivi una rete per la trasmissione dei lavori parlamentari. Peraltro, poichè le pretese economiche della RAI sembrano, al momento, eccessive, in via transitoria, il Ministero provvederà a stipulare una convenzione volta a consentire a Radio Radicale di proseguire le sue trasmissioni.

Preso atto delle precisazioni del ministro Pagani, il senatore CAPPELLI ritira l'ordine del giorno 0/1499-B/1/8.

Viene quindi approvato dalla Commissione all'unanimità, al fine della sua presentazione in Assemblea, l'ordine del giorno 0/1499-B/2/8.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Rognoni di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge senza ulteriori modifiche del decreto-legge in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, viene ripresa alle ore 17,30.*

**Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore LIBERATORI, fa in primo luogo presente che la Commissione bilancio ha nella giornata di oggi espresso parere contrario sul provvedimento, per assenza di idonea copertura finanziaria.

Poichè il decreto-legge in esame è volto a dare attuazione concreta ad un impegno assunto dal Governo con la categoria degli autotrasportatori nello scorso mese di agosto, ritiene che lo stesso Governo debba attivarsi per individuare la corretta copertura finanziaria relativa alla concessione a questa categoria per il 1993 di ulteriori duecento miliardi a titolo di crediti di imposta.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore BOSCO, il quale fa presente che gli autotrasportatori italiani sono gravemente penalizzati dalla concorrenza dei trasportatori dei Paesi europei extracomunitari i quali, potendosi sottrarre ai limiti e ai divieti della normativa

comunitaria, riescono a sbarcare a Trieste enormi contenitori e quindi a trasportare le merci fino alle maggiori città italiane in quantitativi superiori a quelli fissati dalla normativa vigente ed a costi assolutamente concorrenziali. Chiede pertanto al Governo una maggiore attenzione al problema e quindi di aumentare la vigilanza ai confini.

Interviene quindi il sottosegretario SELLITTI, il quale fa presente che il Governo si riserva di presentare un emendamento volto ad individuare l'idonea copertura finanziaria ed assicura al senatore BOSCO che si farà interprete presso il Ministro della giusta esigenza da lui rappresentata.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Finmare**

(Parere al Ministro della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237: esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 08<sup>a</sup>, 0009)

Il relatore, senatore CAPPELLI, osserva che il programma in esame era originariamente basato sulla sostituzione di diciassette navi obsolete con quindici più nuove, a basso costo di gestione ed alto livello tecnologico, allo scopo di raggiungere un equilibrio economico di gestione. Ricorda poi che il contributo statale, sulla base della legge n. 856 del 1986, era commisurato al valore della nave e soprattutto all'equilibrio economico della gestione, mentre, con la legge n. 383 del 1990 il contributo non è più legato al valore della nave, ma semplicemente a rendere possibile il recupero dei necessari livelli di competitività internazionali.

Il programma in esame, predisposto ai sensi della legge n. 237 del 1993, prevede l'accorpamento nella FINMARE della compagnia Italia e del Lloyd Triestino e consegue, secondo il Governo, alle mutate condizioni di mercato, alla concorrenza troppo agguerrita e quindi alla sostanziale impossibilità, per queste due società, di risanare la propria gestione. In particolare, si propone la vendita di cinque navi le quali, benchè agiscano su linee strategiche, debbono essere dismesse anche per rispettare il piano di privatizzazione del settore marittimo varato dall'IRI.

In ordine alla crisi del settore marittimo, il relatore rileva che, a fronte del ruolo strategico del nostro Paese in tale comparto, l'ottanta per cento del traffico è sostenuto da navi di bandiera non italiane. D'altra parte, tale situazione appare inevitabile se si considera che negli ultimi dieci anni la flotta italiana si è dimezzata, mentre quella mondiale ha continuato a crescere. Ad onor del vero, occorre tenere presente che la Comunità europea ha invitato il Governo italiano ad agire intervenendo sulle condizioni operative della flotta e quindi riducendo i costi di gestione e gli oneri fiscali, che sono abbondantemente superiori alla media europea.

Eppure, considerato proprio il ruolo strategico del nostro Paese, non mancano prospettive ottimistiche, soprattutto per quanto concerne le linee che collegano il Nord America all'Europa e quest'ultima all'Africa, all'Australia e ai Paesi che si affacciano sul Pacifico.

Indubbi benefici potranno poi venire dalla definitiva approvazione della legge di riforma dell'ordinamento portuale, volta a restituire competitività ai nostri porti.

Nonostante queste prospettive positive, il piano di riordino in esame denuncia una gestione fallimentare ed una mancanza di ottimismo e prospettive che appare assolutamente non condivisibile.

Basti pensare che nel 1982 la nostra era la quinta potenza mondiale in termini di flotta *containers* mentre oggi siamo scivolati al sedicesimo posto e l'Italia è l'unico Paese che negli ultimi anni ha dimezzato la sua flotta.

In sostanza, i dati negativi, rappresentati dall'elevato costo di gestione, dalla guerra dei prezzi sui noli, dal ristagno economico nei mercati mondiali e dalla qualificata concorrenza di armatori extracomunitari non bastano a giustificare un ulteriore ridimensionamento della flotta e una sostanziale svendita delle navi che con il piano viene proposta.

La situazione è poi precipitata anche a causa di precise responsabilità dei dirigenti di questo comparto, che hanno dimostrato di non possedere adeguate doti manageriali. La politica del Governo avrebbe poi dovuto essere più incentrata sull'abbattimento dei costi di gestione e degli oneri fiscali, piuttosto che su sovvenzionamenti generalizzati. In definitiva, il programma di riordino appare assolutamente inadeguato a restituire competitività al comparto del trasporto marittimo e pertanto non sembra meritare, così come formulato, l'emissione di un parere favorevole.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore FABRIS, il quale condivide i contenuti della relazione svolta dal senatore Cappelli ed esprime il timore che si voglia in sostanza con rassegnazione procedere al riordino del comparto attraverso delle vere e proprie svendite.

Ricorda che la Commissione, in questa legislatura, ha più volte richiamato il Ministro della marina mercantile a prendere atto del ruolo strategico sul mare che l'Italia riveste e quindi a favorire il cabotaggio, coordinandolo con gli altri sistemi di trasporto.

Non occorre vendere navi o prepensionare il personale: può essere sufficiente acquisire una dirigenza che sia all'altezza della situazione e che dimostri finalmente capacità di fantasia e volontà imprenditoriale. Occorre quindi un piano di ristrutturazione diversamente concepito, nel quale il Governo deve fare la sua parte, allo scopo di collocare adeguatamente il trasporto marittimo nel comparto generale del trasporto.

Al momento, quindi, non può che associarsi al relatore Cappelli nell'esprimere un giudizio negativo sul programma sottoposto alla valutazione della Commissione.

Il senatore PINNA ricorda che i problemi che affliggono il trasporto marittimo sono ben più ampi di quelli che riguardano il trasporto di

merci su navi di linea (argomento, quest'ultimo, oggi all'esame della Commissione).

Nel libro verde sulle privatizzazioni era prevista la cessione di società quali Sidermar e Almare, nonché la cessione delle attività di trasporto sulle linee internazionali e delle attività di cabotaggio, attraverso l'inserimento di Tirrenia e Viamare nelle Ferrovie dello Stato, nonché l'affidamento alle Regioni delle cinque società di trasporto marittimo di livello regionale.

Sugli sviluppi di questa operazione il Parlamento non è stato più adeguatamente informato, così come viene spesso non adeguatamente messo a conoscenza delle modalità di erogazione del credito navalmeccanico.

Potrebbe essere questa quindi l'occasione per approfondire tale complessa materia, potendo la Commissione eventualmente chiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere.

Nel merito, osserva che il programma di riordino proposto dal Governo è privo di strategia, che non sia quella dell'abbandono della flotta e delle dismissioni. In passato, si è proceduto alla dismissione di diciassette navi obsolete e quindi alla costruzione di quindici nuove navi. Non si comprende perchè oggi, quindi, si debba procedere alla vendita di altre cinque navi, non già perchè queste ultime sono inefficienti, bensì per risanare perdite gestionali.

È mancata poi negli ultimi anni una strategia del Governo per rendere efficienti i nostri porti, che sono ormai esclusi dal traffico internazionale. Non basta, a tale riguardo, scaricare ogni responsabilità sulle compagnie portuali.

Dichiara poi di condividere le perplessità espresse dal relatore e dal senatore Fabris sulle capacità manageriali dei dirigenti del Gruppo Finmare, senza però dimenticare la sostanziale incapacità dei governi che si sono succeduti nel tempo, a loro volta incapaci di definire strategie di settore.

In particolare, mentre in alcuni comparti del trasporto passeggeri si è registrato un risanamento (cita al riguardo la Tirrenia), è rimasto assolutamente penalizzato il trasporto merci.

Ritiene quindi che la Commissione debba esprimere un parere contrario sul programma in esame, in quanto non ha le caratteristiche di un piano di ristrutturazione, ma piuttosto può essere definito un progetto di abbandono del naviglio. La Commissione dovrebbe contestualmente invitare il Governo a predisporre un nuovo programma, che risponda a concrete prospettive di sviluppo.

La Commissione conviene quindi sull'opportunità di chiedere al Presidente del Senato una proroga di dieci giorni per l'emissione del parere.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

190<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*  
GIANOTTI*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE REFERENTE***GIANOTTI ed altri. Modifiche dell'ISVAP (1370)**

(Esame e rinvio)

Il senatore MONTINI riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando anzitutto le peculiarità dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), autorità indipendente dotata di larga autonomia, con compiti di controllo e di vigilanza sull'intero settore delle assicurazioni.

Evidenziato quindi che l'Istituto non ha però una marcata autonomia funzionale (è privo di efficaci poteri di intervento; poteri per lo più attribuiti al Ministro dell'industria), il relatore Montini sottolinea come il disegno di legge in esame intenda modificare il vigente assetto attribuendo i principali strumenti ed i poteri di vigilanza sulle imprese assicurative all'ISVAP. In tal senso i primi articoli del disegno di legge ridisegnano il ruolo del Ministero dell'industria (cui spetterebbe la vigilanza sull'ISVAP e non più l'indirizzo amministrativo per il settore delle assicurazioni) e trasferiscono dal Ministero all'ISVAP rilevanti poteri, quale l'adozione di misure sanzionatorie e di provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione. Più in generale l'articolo 4 dispone che tutte le funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite al Ministero dell'industria siano di competenza dell'ISVAP.

In conseguenza del rafforzamento delle competenze dell'Istituto - prosegue il relatore - nel disegno di legge si prevede una revisione della disciplina degli organi di vertice e della organizzazione dello stesso. In particolare, all'articolo 5 si introduce una nuova disciplina della nomina dei membri del Consiglio di istituto, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto e dei relativi compiti, delle attribuzioni del Presidente e del Direttore generale.

Soffermandosi quindi sul trattamento economico e giuridico del personale, che viene agganciato a quello della Banca d'Italia (articolo



7), il relatore pone l'accento sull'articolo 8 che prevede la sostituzione della Commissione consultiva con una consulta, che si affianca al Ministro come camera di compensazione delle forze di mercato (ciò corrisponde all'attuale orientamento, contenuto nel disegno di legge n. 1508 collegato alla finanziaria 1994, verso l'eliminazione di questi organi consultivi collegiali).

Sottolineata quindi l'opportunità di un esame approfondito delle normative in esame (si potrebbe prevedere un calendario di audizioni), il relatore esprime apprezzamento per l'accuratezza con cui è stato redatto il testo e sottopone all'attenzione della Commissione la necessità di valutare come il provvedimento in esame si inserisca nella ridefinizione e riorganizzazione delle competenze dell'amministrazione statale prefigurate nel citato disegno di legge collegato con la finanziaria, e di prevedere, alla luce della normativa comunitaria, forme di collegamento tra l'ISVAP e gli analoghi istituti di vigilanza sulle assicurazioni dei paesi della comunità europea.

Conclude ribadendo l'opportunità di approfondire ulteriormente la portata del testo in esame, rinviando l'avvio del dibattito.

Il presidente GIANOTTI si dichiara d'accordo col relatore, anche in riferimento alla necessità di acquisire le valutazioni del Governo ed il parere delle altre Commissioni ed in particolare della Giunta per gli affari europei, stante l'esigenza di valutare la normativa comunitaria nel settore assicurativo e in quello bancario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

#### **191<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
GIANOTTI

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)**

(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore FONTANA Elio il presidente GIANOTTI rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.250, recante provvidenze per l'editoria (1555)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore BALDINI, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, chiede di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sollecitando peraltro l'Esecutivo a fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente GIANOTTI accogliendo la richiesta del relatore rinvia il seguito dell'esame e assicura che solleciterà il Governo nel senso richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

138ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Principe.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario PRINCIPE risponde all'interrogazione n. 3-00766 dei senatori Daniele Galdi e Rognoni sottolineando che gli accertamenti effettuati presso l'Istituto hanno fatto emergere che l'INAIL ha in corso trattative per la conclusione di un nuovo contratto di locazione con la USL di Genova. In ordine all'esecuzione dello sfratto dai locali di proprietà dell'Istituto, in Via Molteni 5, lo stesso è stato rinviato dal 29 settembre 1993 al 4 febbraio 1994. Il positivo esito dei contatti in corso tra le parti è condizionato dalla definizione in via transattiva della vertenza complessiva avente ad oggetto la regolazione di quanto dovuto dalla USL relativamente al periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 maggio 1993. Risulta che le parti siano seriamente intenzionate ad una soluzione positiva della controversia.

La senatrice DANIELE GALDI si dichiara soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario PRINCIPE risponde all'interrogazione 3-00800, presentata dal senatore Guerzoni, sottolineando che le aziende del Gruppo Mandelli sono state particolarmente colpite dalla crisi economica e che, nonostante il ripetuto ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, la situazione si è ulteriormente aggravata. L'azienda non è infatti stata in grado di far fronte regolarmente agli impegni economici riguardanti la retribuzione del personale dipendente per tutto il periodo che va dal giugno al settembre del 1993. Per quanto concerne poi il piano di ristrutturazione aziendale e le misure riguardanti i livelli

occupazionali, a seguito della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso, diretta a verificare la disponibilità degli istituti finanziatori, si è realizzato l'assenso di tutti gli istituti invitati al finanziamento della ricapitalizzazione del Gruppo Mandelli. L'accettazione di tale piano presentato da Bankers trust evita così il fallimento dell'azienda ed il ricorso alla legge Prodi, consentendo di avviare concretamente il processo di risanamento e di rilancio produttivo dell'intero Gruppo, il cui piano di riorganizzazione sarà orientato al mantenimento di tutta la linea di prodotti.

Il senatore GUERZONI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che non fa cenno però ad una questione fondamentale riguardante il sostegno che il Governo deve dare ad un settore tanto delicato per le sue potenzialità di espansione nei mercati stranieri. Ricorda a tale proposito i sostanziosi interventi di paesi come la Germania a favore di imprese operanti nel settore delle macchine utensili di quel paese.

Il sottosegretario PRINCIPE risponde infine all'interrogazione n. 3-00813 della senatrice PELLEGATTI ricordando che la circolare n. 16 del 23 luglio 1993, richiamata nell'interrogazione, ha fornito i necessari chiarimenti sull'applicazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 503 del 1992 che ha previsto i nuovi e più elevati limiti di età pensionabile. Sottolinea quindi che l'applicabilità dei nuovi limiti di età anche nei confronti del personale delle aziende municipalizzate, interessato da un contratto di lavoro di natura privatistica, consegue direttamente dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo ricordato, considerata la non rilevanza della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro degli assicurati. La nuova normativa riguarda infatti tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di previdenza sostitutive ed integrative tra le quali rientrano anche le casse pensionistiche amministrate dall'INPDAP. Il decreto legislativo n. 503, che differisce i limiti di età pensionabile, quale atto di natura legislativa, non può non incidere sui contratti collettivi, espressione dell'autonomia privata, nella parte in cui essi, facendo riferimento ad un precedente ordinamento pensionistico, esplicitano i limiti di età al cui compimento si ha titolo al pensionamento di vecchiaia.

La senatrice PELLEGATTI si dichiara non soddisfatta per la risposta del Governo in quanto non fornisce alcun chiarimento sulla questione sollevata nell'interrogazione. Il decreto legislativo n. 503 ha infatti creato alcune particolari situazioni che devono trovare una soluzione più compiuta rispetto a quella individuata dalla circolare ricordata.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

98<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MARINUCCI MARIANI

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 12<sup>a</sup>, 0008)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore CARRARA, in via preliminare, osserva che l'impianto complessivo del decreto necessiterebbe una revisione profonda ed incisiva che le eventuali proposte emendative, per quanto tendano a correggere e completare il provvedimento, non possono comunque realizzare esaustivamente. A suo avviso infatti, il sistema descritto nel decreto in esame pecca di una eccessiva burocratizzazione; l'articolato è inoltre carente in più parti, quali la mancata individuazione di un livello propositivo e di raccordo dell'indirizzo politico nell'organizzazione delle USL, nonché in materia di interventi organici in campo sociale, sul ruolo della prevenzione e infine sul versante dei finanziamenti che rendono debole l'obiettivo della regionalizzazione del sistema sanitario. Rileva che gli articoli 15 e 18 dettano un coacervo di norme per la gestione del personale sanitario delle varie categorie, mentre sarebbe stato opportuno, a suo avviso, lasciare la regolamentazione di questo settore alla contrattazione sindacale. Vi sono quindi una serie di punti deboli - e nel contempo fondamentali - nell'articolato, ai quali solo il Ministro della sanità potrà fornire adeguata soluzione. Ciò non toglie tuttavia che la Commissione possa, in sede di espressione del parere sul provvedimento, fornire al Ministro stesso un indirizzo, una direttrice di lavoro ai fini della correzione in senso migliorativo del sistema di Servizio sanitario nazionale. La griglia di proposte emendative inserite in una bozza di parere che il relatore intende illustrare muove quindi da

queste premesse di carattere generale ed è pertanto aperta a tutti i possibili ulteriori arricchimenti che i membri della Commissione riterranno di voler apportare.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il relatore per aver sottolineato la difficoltà da parte della Commissione di poter incidere significativamente nel decreto in esame.

Interviene il senatore DIONISI che, riprendendo le osservazioni critiche del relatore, ritiene che debba essere chiarito in via preliminare il valore, la portata e i possibili esiti delle proposte emendative che la Commissione appronterà, in quanto tutto il dibattito sul decreto di modifica ai fini dell'espressione del parere ha un senso solo se le deliberazioni che la Commissione riterrà di adottare verranno poi recepite dal titolare del dicastero. Diversamente, se è già un dato di fatto l'incertezza sull'esito delle proposte emendative e cioè che il Ministro non terrà conto del parere, allora tutta la discussione viene vanificata e quindi diventa inutile.

Il senatore ZOTTI osserva che alcune proposte emendative contenute nella bozza di parere che il relatore intende illustrare non sono condivisibili e pertanto non può dare la sua adesione al documento così come presentato dal relatore.

Il senatore GARRAFFA ribadisce le considerazioni fortemente critiche, già espressa in sede di discussione generale, sulla incoerenza di fondo fra la legge di delega, il provvedimento di modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992, e il Piano sanitario nazionale, nonchè sulla contraddittorietà dell'operato del Ministro Garavaglia il quale smentisce poi nei fatti - con l'emanazione del citato provvedimento di modifica - la volontà, pure manifestata in varie sedi, prima dell'assunzione della direzione del Dicastero, di perseguire gli obiettivi della concorrenzialità degli operatori sanitari al fine di garantire la libera scelta del cittadino quanto all'assistenza, e del contenimento della spesa sanitaria. In ordine alla bozza di parere che il relatore ha presentato e che intende illustrare, sembra che essa sia il risultato di accordi politici presi in sede extraparlamentare al di fuori di un confronto con i componenti della Commissione. Auspica pertanto un cambiamento del metodo di lavoro parlamentare, la cui farraginosità e lacunosità derivano del resto dalle analoghe caratteristiche dei provvedimenti governativi in esame.

Il presidente MARINUCCI MARIANI invita i membri della Commissione, una volta che il relatore abbia illustrato la sua bozza di parere, ad entrare nel merito del dibattito in ordine alle proposte emendative in essa contenute, evitando di replicare interventi già effettuati in sede di discussione generale, che si è peraltro esaurita nella precedente seduta. Ribadisce quindi la necessità di affrontare appunto nei contenuti il decreto, poichè già da questa sede è possibile far scaturire un indirizzo di politica sanitaria al quale la Commissione desidera sia conformato l'operato del Ministro della sanità. D'altra parte la Commissione lavora

nella consapevolezza del fatto che, poichè la discussione verte su un decreto legislativo e non su un disegno di legge, necessariamente ogni intervento correttivo sul provvedimento è rimesso alla volontà del Governo di recepire l'indirizzo parlamentare.

Il senatore DIONISI ribadisce, a nome del Gruppo di rifondazione comunista che la sua parte politica è contraria sia al decreto legislativo n. 502 che alla sua modifica, in quanto questi provvedimenti tendono a demolire il sistema di sanità pubblica prefigurato nella legge n. 833 del 1978, sostituendolo con un nuovo modello di sistema sanitario nazionale non accettabile. Pertanto, se le modifiche proposte al provvedimento non potranno sortire l'effetto auspicato, sarebbe più opportuno rimandare la discussione sulla riorganizzazione del sistema sanitario nazionale in sede di esame del disegno di legge di iniziativa popolare n. 1437 in materia.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che non sia opportuno esimersi dall'esame di merito dell'articolato, nonostante la sua parte politica attenda maggiori risultati sia dalla discussione sul disegno di legge n. 1437 di iniziativa popolare, sia dall'esito della consultazione referendaria abrogativa del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il presidente MARINUCCI MARIANI precisa che il disegno di legge n. 1437 è stato assegnato alla Commissione sanità per l'esame in sede referente proprio in concomitanza con l'inizio della sessione dedicata all'esame della manovra economico-finanziaria del Governo e quindi, a norma dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento, fino a quando questa non sarà terminata, il disegno di legge in questione non potrà essere messo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Ricorda, peraltro, di aver presentato il disegno di legge n. 1048, di modifica ed integrazione del decreto legislativo n. 502, chi cui era stato già iniziato l'esame il 30 marzo scorso.

Il relatore CARRARA, replicando alle perplessità emerse nel corso della discussione, precisa ulteriormente che la serie di proposte emendative da lui presentate alla Commissione hanno il solo valore di «griglia» ai fini di un più scorrevole e snello svolgimento dei lavori. Poichè tuttavia è da più parti emersa l'esigenza che il dibattito si sviluppi sulle singole proposte emendative di ciascun membro o di ciascun gruppo non ha alcuna difficoltà ad accedere alla sollecitazione a procedere in tale senso, nel prosieguo dell'esame di merito del decreto.

Il Presidente MARINUCCI MARIANI propone quindi di aggiornare i lavori alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**99ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARINUCCI MARIANI  
*indi del Vice Presidente*  
CONDORELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 12ª, 0008)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore CARRARA illustra le seguenti proposte emendative, contenute in un primo schema di parere, che sottopone all'attenzione della Commissione:

*all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «31 luglio 1993» con le altre: «31 dicembre 1993»;*

*all'articolo 1, comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «anche»;*

*all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti lettere:*

«g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza;

h) le risorse per la gestione e per gli investimenti assegnati al Servizio sanitario nazionale per il triennio di validità del piano, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi»;

*all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: «tecnica» fare punto, e sostituire le altre, fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il sindaco o un suo delegato, o la conferenza dei sindaci, di cui al comma 14 del*



presente articolo, ha poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività delle unità sanitarie locali di pertinenza.»;

*all'articolo 3, comma 5, lettera g), sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al» con le altre: «dell'articolo 35 del»;*

*all'articolo 3, comma 6, decimo periodo, dopo le parole: «sono svolte» sostituire le parole da: «direttore amministrativo» fino alla fine del periodo con le altre: «dal direttore più anziano di età tra quello sanitario e quello amministrativo»;*

*all'articolo 3, comma 7, settimo periodo, dopo la parola: «strutture» aggiungere l'altra: «sanitarie»;*

*all'articolo 3, comma 9, sopprimere l'ultimo periodo;*

*all'articolo 3, comma 10, settimo periodo, dopo le parole: «i candidati che» aggiungere le altre: «all'atto della presentazione della stessa»;*

*all'articolo 3, comma 13, ottavo periodo, sostituire le parole da: «il Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con due funzionari della regione e uno designato dal Ministro del tesoro»;*

*all'articolo 3, comma 14, primo periodo, dopo la parola: «sindaco» aggiungere le altre: «o un suo delegato»;*

*all'articolo 3, comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «il bilancio di previsione ed il conto consuntivo» con le altre: «il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio»;*

*all'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Gli enti locali possono richiedere all'unità sanitaria locale di garantire prestazioni sanitarie non previste dal Piano sanitario regionale, assicurando la copertura dei relativi maggiori oneri.»;

*all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ed hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonchè il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari. Negli anzidetti policlinici non possono ricoprire la carica di*

direttore generale e quella di direttore sanitario coloro che sono titolari di insegnamento nella relativa facoltà di medicina e chirurgia. Relativamente agli stessi policlinici nel consiglio dei sanitari deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante rispettivamente per l'area medica, l'area chirurgica e l'area specialistica.»;

*all'articolo 4, comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*  
«Lo Statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le ulteriori modalità organizzative e gestionali nel rispetto dei fini istituzionali.»;

*all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:*

«5-bis. Entro 90 giorni dalla costituzione dei policlinici universitari in aziende dell'università il personale non laureato dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che opera all'interno dei policlinici anzidetti, può presentare domanda per l'accesso ai ruoli universitari del personale non docente anche in soprannumero»;

*all'articolo 4, comma 7, lettera a), dopo la parola: «gestione» sostituire le parole: «determinata nella percentuale non superiore all'ottanta per cento dei costi» con le altre: «rapportata ai costi»;*

*all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «gestionali e di coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del direttore generale e» con le altre: «amministrative su delega»;*

*all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «il 31 dicembre 1993» con le altre: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

*all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, dopo la parola: «quota» aggiungere le altre: «non inferiore al cinque per cento e»;*

*all'articolo 4, comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Spazi adeguati all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici del territorio e dei veterinari saranno, altresì, riservati all'interno delle strutture sanitarie territoriali.»;*

*all'articolo 4, comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: «assoluta» con l'altra: «documentata» e la parola: «convenzioni» con le altre: «appositi contratti»;*

*all'articolo 4, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro un triennio» con le altre: «e comunque entro un anno»;*

*all'articolo 4, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. Le disposizioni relative alla libera professione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, in quanto compatibili, a tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del presente decreto.»;

*all'articolo 4, comma 12, sopprimere in fine le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro»;*

*all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 1993» con le altre: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

*all'articolo 6, comma 2, dopo il terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1.» , aggiungere il seguente periodo: «Gli anzidetti protocolli devono prevedere appositi organismi paritetici di gestione delle scuole.»;*

*all'articolo 6, comma 2, sopprimere il quarto periodo;*

*all'articolo 6, comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È ammesso in soprannumero alle scuole di specializzazione il personale sanitario dipendente dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari secondo modalità da stabilirsi negli anzidetti protocolli d'intesa.»;*

*all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «tecnico» sopprimere la parola: «e» e dopo la parola: «riabilitazione» aggiungere le altre: «e dell'assistenza sociale»;*

*all'articolo 6, comma 3, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e presso istituzioni private accreditate.»;*

*all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.»;*

*all'articolo 6, comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole: «le istituzioni private accreditate»;*

*all'articolo 6, comma 3, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di un rappresentante dei collegi professionali.»;*

*all'articolo 6, comma 3, ottavo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni»;*

*all'articolo 6, comma 3, nono periodo, dopo le parole: «ai corsi» aggiungere le altre: «di base»;*

*all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere le altre: «di didattica e di ricerca»;*

*all'articolo 6, comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ed in odontoiatria»;*

*all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «i medici di medicina generale» con le altre: «i medici dell'area della medicina generale»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera e), dopo la parola: «compiti» fare virgola e sopprimere la parola: «e»; dopo la parola: «prestazioni» sostituire le parole: «da assicurare in base ad un compenso capitaro per assistito» con le altre: «ed i compensi»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera f), in fine aggiungere le parole: «riferite alle attività del distretto sanitario di base»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè ai medici di cui all'articolo 6 del medesimo decreto»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera h), sostituire la parola: «cessazione» con l'altra: «revisione»;*

*all'articolo 8, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

*«1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 7, utilizzano i medici attualmente addetti*

alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, individuano aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, al fine di una maggiore qualificazione delle prestazioni e di una migliore organizzazione dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici di guardia medica e di medicina dei servizi che abbiano un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero.»;

*all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «entro i limiti fissati dal piano sanitario regionale»; nonchè sostituire le parole: «ad integrazione del servizio pubblico» con le altre: «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico»;*

*all'articolo 8, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «entro il 31 dicembre 1993»;*

*all'articolo 8, comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nonchè di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»;*

*all'articolo 8, comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «prevedendo l'introduzione del criterio di accreditamento delle istituzioni, le modalità di pagamento a prestazioni e l'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.»;*

*all'articolo 8, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*

*all'articolo 8, comma 8, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dei decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255»;*

*all'articolo 8, comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «possono inoltre individuare» con le altre: «individuano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale»;*

*all'articolo 8, comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: «A questi fini il personale sanitario sopra individuato, che svolge esclusivamente attività ambulatoriali con l'incarico ed orario non inferiore a ventotto ore settimanali e che non ha altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, al compimento del quinto anno di anzianità nello svolgimento dell'anzidetta attività, è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario, in soprannumero»;*

*all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:*

«8-bis. A decorrere dal 1° luglio 1994 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di una maggiore tempestività, qualità ed economicità delle prestazioni, è tenuto a garantire, nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per tale garanzia l'istituto assicuratore provvede con proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere pubbliche e private. L'onere per le anzidette prestazioni è a carico dell'istituto assicuratore. A partire dal 1° luglio 1994 il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1968, n. 67 è abrogato.

Le regioni, in sede di programmazione sanitaria, tengono conto delle strutture e dei servizi gestiti dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di evitare duplicazioni non giustificate da obiettive specificità ed assicurare la migliore utilizzazione dei servizi medesimi nell'interesse della generalità degli utenti.

L'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trasmette a ciascuna regione, periodicamente, dati ed elementi documentativi sullo stato e le prospettive dell'assistenza sanitaria dallo stesso erogata nonchè qualsiasi altra informazione utile per assicurare l'assistenza sanitaria sul territorio.»;

*all'articolo 12, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari all'1 per cento» con le altre: «non inferiore all'uno per cento»;*

*all'articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito del predetto livello possono essere definite in sede contrattuale funzioni differenziate.»;*

*all'articolo 15, comma 2, in fine, aggiungere i seguenti periodi:*  
«Spetta al dirigente appartenente al secondo livello formulare proposte al direttore generale circa l'individuazione dei settori o dei moduli organizzativi o funzionali di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Il dirigente appartenente al secondo livello esprime parere vincolante per la nomina e l'eventuale revoca del personale preposto alla struttura dallo stesso diretta.»;

*all'articolo 15, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*  
«Il dirigente non confermato nell'incarico permane al secondo livello dirigenziale con la perdita del relativo specifico trattamento economico e viene assegnato a compiti di docenza, di coordinamento delle attività didattiche e di consulenza.»;

*all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medici dipendenti degli enti previdenziali, di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984.»;

*all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole da: «salvaguardando» fino alla fine del comma con le altre: «salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e competenze»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia» con le altre: «con modalità da definirsi in sede contrattuale»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, in fine aggiungere il seguente periodo:*  
«Nel medesimo livello è collocato il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario in possesso dell'idoneità nazionale alla funzione apicale, o con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge, da almeno due anni, funzioni apicali sul posto vacante, con esclusione dei benefici economici maturati e non corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»;

*all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole da: «a decorrere» fino a: «sono revocati» con le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 1994 non possono più essere banditi concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni.»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le regioni possono prevedere l'istituzione nelle unità sanitarie locali del servizio infermieristico al quale è preposto un operatore professionale dirigente.»;

*all'articolo 18, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale dipendente dal Ministero della sanità, attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, viene inquadrato in un distinto ruolo sanitario del Ministero della sanità al quale si applicano, provvedendo al necessario adeguamento delle procedure e modalità previste, le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni relative al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo inquadramento avviene senza oneri a carico dello Stato.»;

Alla fine della sua esposizione il relatore Carrara fa presente di non aver formulato proposte emendative sull'articolo 7, riguardante i presidi multizonali di prevenzione, preferendo accantonare l'esame di tale articolo, essendo tuttora in corso la definizione normativa della materia.

Seguono interventi dei senatori per illustrare le proprie proposte emendative al fine di un loro inserimento nel parere che la Commissione esprimerà sul testo all'esame.

Il senatore NAPOLI illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. In prima applicazione del presente decreto legislativo e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere nominati direttori amministrativi di azienda pubblica dei servizi sanitari e di azienda ospedaliera, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g), anche coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e che siano dipendenti di ruolo di azienda pubblica dei servizi sanitari con qualifica apicale da almeno dieci anni.»;

*all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 ottobre 1992» con le altre: «in servizio alla data del 31 ottobre 1993, a seguito di espletamento di concorsi banditi in data antecedente al 31 ottobre 1992»;*



*all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «i medici di medicina generale» con le altre: «i medici dell'area di medicina generale»;*

*all'articolo 8, lettera e), dopo le parole: «i compiti, le prestazioni» aggiungere le altre: «ed i compensi»;*

*all'articolo 8, lettera f), in fine aggiungere le seguenti parole: «rapportate alle attività del distretto sanitario di base»;*

*all'articolo 8, lettera g), sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto» con le altre: «di cui agli articoli 2 e 6 del decreto»;*

*all'articolo 8, lettera h), sostituire la parola: «superamento» con l'altra: «revisione»;*

*all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «quanto previsto dal comma 1» aggiungere le altre: «e dal successivo comma 7»;*

*all'articolo 8, comma 1-bis, in fine aggiungere le seguenti parole: «e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato nel successivo comma 7, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedono l'istaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici di guardia medica e di medicina dei servizi, con anzianità di almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo del medico in soprannumero.»;*

*all'articolo 8, comma 8, terzo periodo sostituire la parola: «svolgevano» con le altre: «che svolgono»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia» con le altre: «con modalità da definirsi in sede contrattuale»;*

Il senatore MANARA illustra le seguenti proposte emendative, di cui è firmatario:

*all'articolo 1, comma 2, sopprimere dalle parole: «il Piano sanitario nazionale può essere modificato» fino alla fine del comma;*

*all'articolo 1, comma 7, sopprimere le parole: «Per quest'attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali»;*

*all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dotata di personalità giuridica pubblica,» aggiungere le parole: «di autonomia finanziaria»;*

*all'articolo 3, comma 5, la lettera a) è soppressa;*

*all'articolo 3, comma 5, lettera a) dopo le parole: «sentite le province interessate» aggiungere le parole: «e con parere vincolante»;*

*all'articolo 3, comma 7, sono soppresse le parole: «Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati»;*

*all'articolo 4, comma 6, sono soppresse le parole: «Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse»;*

*all'articolo 4, comma 9, dopo le parole: «questi possono essere accorpati ai fini funzionali» aggiungere le parole: «solo su parere vincolante della provincia e nella garanzia di assicurarne i servizi sul territorio di competenza»;*

*all'articolo 4, comma 10, secondo periodo sostituire le parole: «10 per cento» con le parole: «20 per cento»;*

*all'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: «Le università e le regioni possono, di intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie o ospedaliere accorpendole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale»;*

*all'articolo 6, comma 3, sesto periodo, sono soppresse le parole: «le istituzioni previste accreditate»;*

*all'articolo 8, comma 1, la lettera d) è soppressa;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g), dopo le parole: «del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,» aggiungere le altre: «specialisti di medicina interna»;*

*all'articolo 8, comma 1-bis, sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*

*all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le parole: «A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato»;*

*all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È prevista, nell'arco di un triennio, l'istituzione del Fondo sanitario regionale, sostitutivo del Fondo sanitario nazionale, alimentato da stanziamenti a carico del bilancio regionale, una volta acquisita da parte delle regioni la completa autonomia finanziaria, fiscale, amministrativa, mantenendo a carico del bilancio dello Stato le competenze residue in materia di assistenza sanitaria»;

*l'articolo 13 è soppresso.*

Il senatore DIONISI ribadisce che la propria parte politica non ritiene emendabile il testo all'esame in quanto questo provvedimento è finalizzato al superamento del Servizio sanitario pubblico e pertanto non può che acuire le disparità di trattamento dei cittadini, nonché le differenze fra le varie realtà locali del paese. Per questi motivi il proprio Gruppo propone la sospensione degli effetti del decreto in esame.

Illustra a riguardo, la seguente proposta emendativa di cui è primo firmatario, unitamente ad altri senatori del gruppo di Rifondazione comunista:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Sono sospesi gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in attesa dell'approvazione di una regolamentazione generale che, sulla base delle mutate esigenze di servizio dei cittadini, degli obiettivi della consultazione referendaria tendenti all'abrogazione del decreto delegato 30 dicembre 1992, n. 502 corregga le distorsioni mercantili del Servizio sanitario nazionale, modifichi i fattori strutturali di spreco e di inefficienza dell'attuale organizzazione sanitaria, realizzi la necessaria modernizzazione ed umanizzazione delle strutture, faciliti l'accesso al servizio e abbatta le barriere burocratiche, razionalizzi l'uso delle risorse umane, strumentali, e finanziarie, superi gradualmente l'esclusività della cultura tecnicistica e positivista, elimini le sacche di speculazione ed i parassitismi delle lobbies professionali ed economico-industriali della sanità; impedisca per il futuro le degenerazioni tangenziali; superi il modello consumistico; realizzi il contenimento della spesa sanitaria senza comprimere il diritto alla salute; ripristini la

gestione democratica e partecipata; modifichi i rapporti di potere tra cittadino e strutture del servizio sanitario, attraverso:

1) la programmazione nazionale che individui, con il Piano sanitario nazionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, le prestazioni da erogare mediante le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e quelle private con esso convenzionate, gratuitamente ed omogeneamente ai cittadini abitanti in tutto il territorio nazionale ed il Fondo sanitario nazionale da fiscalizzare completamente entro il 1995;

2) la programmazione e partecipazione alla gestione delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attraverso i piani sanitari regionali e le USL;

3) il decentramento della gestione democratica nel distretto che diviene l'unità di base del Servizio sanitario nazionale dove confluiscono le strutture amministrative finalizzate direttamente ai servizi socio sanitari e le strutture sanitarie presenti nel territorio di riferimento e dove avviene la gestione da parte delle circoscrizioni o dei comuni, e la partecipazione dei cittadini e degli operatori;

4) la centralità e lo sviluppo dei servizi territoriali;

5) il definitivo potenziamento ed avvio della prevenzione che realizzi un necessario, diverso, equilibrio tra i momenti della prevenzione, della diagnosi della cura e della riabilitazione;

6) la partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori sanitari attraverso la gestione per *budgets* di tutti i centri di spesa e di tutte le strutture ed una più moderna e scientifica pratica sanitaria per protocolli di riferimento di diagnosi e cura non fissati burocraticamente, ma definiti da una commissione di esperti coordinata dall'Istituto superiore di sanità;

7) la valorizzazione delle risorse umane e professionale mediante la formazione professionale continua ed il progressivo superamento della organizzazione gerarchica delle diverse funzioni del personale con la sperimentazione di percorsi formativi e di qualificazione individuali;

8) l'introduzione di moderni sistemi di controllo e di verifica dei risultati;

9) l'organizzazione delle strutture sanitarie in dipartimenti per livelli di cura e affinità di disciplina;

10) una diversa politica del farmaco perseguibile con la riforma del Prontuario terapeutico nazionale e con una diversa classificazione delle sostanze;

11) l'istituzione di servizi di prevenzione, terapia e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche proprie di differenti culture scientifiche mediche.

Il senatore Dionisi preannuncia, poi, il parere contrario del suo Gruppo politico.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra le seguenti proposte emendative, di cui è firmataria unitamente ad altri senatori del gruppo del PDS:

*all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «al servizio sanitario nazionale» aggiungere le altre: «a tal fine il Piano sanitario nazionale*

prevede l'ammontare delle risorse del triennio, per la parte corrente e per quella in conto capitale, stimate congrue agli obiettivi nello stesso contenuti. Le quote sono, annualmente, rideterminate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e sue successive modificazioni»;

*all'articolo 1, in tutto il comma 6, sostituire la dizione: «costi, rendimenti e risultati» con la seguente: «i risultati dell'attività, espressi in termini di costo nella produzione dei servizi rapportato al rendimento dei processi attuali»;*

*all'articolo 1, sostituire il comma 6, dalle parole: «illustra analiticamente e comparativamente,» con le parole: «illustra i risultati conseguiti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali e provinciali e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione del Piano sanitario regionale»;*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2.

1. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria. Essa viene esercitata con le procedure previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Tutte le funzioni amministrative in materia sanitaria sono trasferite alle regioni, tranne quelle previste alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), u), v) e z) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che restano nella competenza dello Stato.

3. Le regioni e le province autonome esercitano le funzioni legislative in materia di prevenzione, di assistenza sanitaria e ospedaliera, di riabilitazione nonché di tutte le funzioni amministrative proprie o loro delegate attraverso le aziende di cui ai successivi articoli 3 e 4.

4. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale in base a piani sanitari triennali che definiscono:

a) l'organizzazione dei servizi e le attività destinate alla promozione della salute, alla cura e alla riabilitazione;

b) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio delle regioni e i criteri di finanziamento delle aziende di cui ai successivi articoli 3 e 4.

5. Le regioni svolgono altresì nei confronti delle aziende di cui ai successivi articoli 3 e 4 attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.».

Il senatore BRESCIA illustra le seguenti proposte emendative di cui è firmatario, unitamente ad altri senatori del gruppo PDS:

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'unità sanitaria locale è ente strumentale della regione o provincia autonoma, è articolata in distretti, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, tecnica e imprenditoriale.

2. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli enti locali con oneri a carico degli stessi e con contabilità separate. L'unità sanitaria locale, in tal caso costituisce un ufficio di coordinamento per realizzare una efficace integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.

3. Le regioni e le province autonome, entro centottanta giorni, disciplinano con legge:

a) la riduzione delle unità sanitarie locali, tenendo conto della densità e della distribuzione della popolazione, dei servizi e dei presidi esistenti, di quelli da ristrutturare o da realizzare, delle condizioni di accesso ai servizi da parte dei cittadini;

b) i criteri per il trasferimento o l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali alle nuove unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, dove costituite, che subentrano nella gestione dei relativi servizi;

c) le modalità e le procedure di finanziamento delle unità sanitarie locali che sono effettuate in base al principio della popolazione residente, ferma restando la potestà per la regione e la provincia autonoma di integrare tale principio con altri che tengano conto di particolari condizioni ambientali e aspetti organizzativi nonchè della mobilità sanitaria.

4. Il direttore generale è nominato dal presidente della Giunta regionale o provinciale, su conforme delibera della Giunta medesima, sentito il comune o i comuni interessati, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale di cui al comma 8. L'incarico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, non può protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, è regolato da contratti di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e revocabile. I contenuti di tale contratto sono stabiliti dalle Giunte regionali o provinciali. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di violazione di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva Giunta, sentito il comune o i comuni interessati, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.

5. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato dal direttore generale tra gli iscritti in appositi elenchi regionali e provinciali. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 4. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

6. Il direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario coordina, con poteri di direttiva, i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari, partecipa alla responsabilità del direttore generale e fornisce parere al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

7. Il direttore amministrativo coordina, con poteri di direttiva, i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale, partecipa alla responsabilità del direttore generale e fornisce parere al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo e del coordinatore sanitario, del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. L'elenco nazionale è tenuto a cura del Ministero della sanità ed è costituito dall'insieme degli elenchi regionali predisposti a cura di ciascuna regione che si avvale di apposita commissione costituita ai sensi della legge n. 111 del 1990. Nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, con riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego, e tali elenchi hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La Commissione regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento in continuazione dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici e improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti, rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni.

9. Le regioni e le province autonome curano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza per almeno cinque anni.

10. Le regioni e le province autonome costituiscono in ogni azienda un consiglio dei sanitari su basi elettive. Il direttore generale richiede obbligatoriamente parere al consiglio dei sanitari per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essi attinenti. Le regioni e le province autonome stabiliscono la composizione del consiglio dei sanitari, le modalità per la sua elezione, le competenze e le modalità di funzionamento. In ogni azienda sanitaria o ospedaliera è costituito il servizio infermieristico coordinato da un infermiere dirigente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale.

11. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri di cui due designati dalle regioni o dalle province autonome e uno designato dal Ministro del tesoro. Il presidente del collegio è individuato dal presidente della Giunta regionale o provincia autonoma.

12. Nelle unità sanitarie locali il sindaco, o la conferenza dei sindaci, sentiti i consigli comunali interessati, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione e ai diritti dei cittadini, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e rimette alle regioni e alle province autonome le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla regione o provincia autonoma. Eventuali soluzioni in difformità rispetto alle valutazioni e proposte avanzate dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci devono essere motivate. Il sindaco o la conferenza dei sindaci, anche attraverso consiglieri comunali delegati, possono altresì in qualsiasi momento procedere ad attività ispettive e di controllo sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e richiedere al direttore generale il rispetto delle linee di indirizzo date sulla programmazione dell'attività e dei servizi ai cittadini. Il direttore generale è tenuto a dare risposta motivata. Nell'unità sanitaria locale, il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le regioni determinano, sentite le autonomie locali, le modalità per l'esercizio di tale competenza.»;

*all'articolo 3, comma 5, lettera f), dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:*

«3) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento per interventi di adeguamento tecnologico miranti alla ottimizzazione della gestione ed erogazione dei servizi sanitari offerti, previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi non superiore al 4 per cento delle entrate di parte corrente previste nel bilancio annuale di competenza relative alla quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione. L'autorizzazione regionale dovrà assicurare un risparmio gestionale



complessivo riferito al periodo di ammortamento e che tale utilizzazione non comporti il superamento della spesa di parte corrente rispetto alle entrate correnti derivanti dalla quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione, anche mediante riduzione di altre voci di spesa.»;

*all'articolo 3, comma 10, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Al suddetto elenco devono attenersi gli istituti di ricerca»;*

Quindi il senatore STEFANO illustra le seguenti proposte modificative, di cui è firmatario unitamente ad altri senatori del Gruppo del PDS:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome possono costituire in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, nonchè gli ospedali di rilievo nazionale e gli ospedali universitari con le seguenti caratteristiche:

a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) organizzazione funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità;

c) presenza, nell'ultimo triennio, di un numero di assistiti provenienti da altre regioni nelle percentuali di degenza indicate dal Piano sanitario nazionale. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore dei sanitari, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime.

2. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonchè il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'articolo 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economica e finanziaria dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

3. I policlinici universitari gestiti direttamente dalle università sono aziende delle stesse università. Lo statuto dell'università determina, su

proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per le aziende ospedaliere. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate. Al personale del Servizio sanitario nazionale e dell'università che opera nello stesso presidio ospedaliero o azienda ospedaliera è riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo.

4. Il finanziamento dell'azienda ospedaliera, nonché le modalità di funzionamento degli organi sono stabiliti con legge regionale.

5. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 3, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di gestione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione del personale da definire in sede di contrattazione; il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta la revoca del direttore generale; la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte comportano la revoca dell'autonomia aziendale.

6. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati in un solo presidio ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale può essere previsto un dirigente medico di secondo livello come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, su delega del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e un dirigente amministrativo di secondo livello per l'esercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del direttore generale e del direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.

7. Le regioni e le province autonome, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri anche in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'articolazione degli ospedali in dipartimenti in base al principio dell'integrazione tra specialità affini e/o complementari e a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri. Le disposizioni regionali per l'organizzazione dei dipartimenti sono vincolanti per le aziende sanitarie e ospedaliere. Con lo stesso atto le regioni e le province autonome dettano norme per reperire all'interno dei presidi ospedalieri o delle aziende di cui al presente articolo, spazi riservati adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e una quota di posti letto non superiore al 10 per cento per l'istituzione di camere a pagamento, compatibilmente con le strutture esistenti e senza che ciò determini in ogni reparto un indice di affollamento superiore a tre letti per camera. Si esclude tassativamente la costituzione di reparti autonomi per paganti. Le regioni determinano contestualmente gli oneri a carico dei ricoverati tenuto conto della qualità alberghiera. In

ciascuna regione o provincia autonoma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, in contrasto con le norme del presente decreto.»;

*all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «dotati anche di elisoccorso» con le altre: «dotati anche di eliporto»;*

*all'articolo 4, comma 10, dopo le parole: «per la istituzione di camere a pagamento» aggiungere le seguenti: «Spazi adeguati all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici del territorio e dei veterinari saranno altresì riservati all'interno delle strutture sanitarie territoriali»;*

*all'articolo 4, comma 13, sopprimere le parole: «le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta» e le parole: «, il Sovrano Militare Ordine di Malta»;*

*all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1978, n. 833» aggiungere le altre: «l'assegnazione ai predetti soggetti avviene in relazione al prevalente utilizzo e, relativamente ai beni da reddito, con riferimento all'originario soggetto che lo ha conferito al patrimonio comunale con vincolo di destinazione»;*

*all'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «30 giugno 1994»;*

*all'articolo 5, comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:*

«e) l'obbligo per le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di rendere pubblici, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati dell'attività, espressi in termini di costo nella produzione dei servizi, rapportato al rendimento dei processi attuati, secondo una tavola sinottica determinata da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano»;

*all'articolo 6, sopprimere il comma 5;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera e) dopo le parole: «i compiti e le prestazioni» aggiungere le seguenti: «e i compensi»;*

*all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici» aggiungere le seguenti: «dell'area»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera f) alla fine aggiungere: «, rapportate alle attività del distretto sanitario di base»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g) dopo le parole: «prioritariamente ai medici» aggiungere le altre: «che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di incarico per attività di guardia medica e di medicina dei servizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1992. L'accesso successivo è consentito anche ai medici»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g) dopo le parole: «forniti dell'attestato di cui all'articolo 2» aggiungere le altre: «e 6»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g) dopo le parole: «per i medici che, alla data del 31 dicembre » sostituire le parole: «1992» con «1993»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera h) sostituire all'inizio la parola: «cessazione» con la seguente: «revisione»;*

*all'articolo 8, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1 e dal successivo comma 7, utilizzano, ad esaurimento, medici attualmente in servizio addetti alle attività di guardia medica ed emergenze territoriali e di medicina dei servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1992, nell'ambito del monte ore attualmente attivato a livello regionale. Per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato nel successivo comma 7 le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica ed emergenza territoriale, nonché della medicina dei servizi, che ai fini del miglioramento del servizio, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici di guardia medica ed emergenza territoriale e i medici della medicina dei servizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1992, in possesso dei requisiti stabiliti dagli accordi collettivi nazionali di cui al comma 1, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con

regolamento, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e della Funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità»;

*all'articolo 8, comma 5, dopo le parole: «la facoltà di libera scelta del presidio» aggiungere le seguenti: «dell'istituzione sanitaria»;*

*all'articolo 8, quarto periodo, dopo le parole: «28 settembre 1990, n. 316» aggiungere le seguenti: «che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale con incarico orario non inferiore a 29 ore settimanali e che non hanno altro tipo di rapporto»;*

*all'articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10;*

*all'articolo 11, dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma 9-bis:*

«9-bis. I datori di lavoro privati, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e le amministrazioni del settore pubblico allargato, le amministrazioni, enti, casse, gestioni o fondi di previdenza, tenuti a versare i contributi sanitari su redditi da lavoro o da pensione o da rendita, vi provvedono, alle scadenze attualmente previste, mediante accredito sul conto corrente ordinario di ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano aperto presso la competente direzione provinciale del tesoro in relazione al domicilio fiscale di ciascun iscritto al servizio sanitario nazionale ai sensi del precedente comma»;

*all'articolo 11, dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma 9-ter:*

«9-ter. I contributi sanitari sui redditi da pensione e da rendita vitalizia sono versati entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. Per il 1993 relativamente al domicilio fiscale si fa riferimento al luogo di pagamento della pensione»;

*all'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-quater. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al

Servizio sanitario nazionale dall'INAIL ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, con la legge 12 agosto 1982, n. 597, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente.»;

*all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:*

«1-bis. L'incremento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente non è inferiore all'incremento, rispetto all'anno precedente, registrato dal complesso degli stanziamenti per le spese correnti per il personale in attività e per i beni e servizi previsti nel bilancio di previsione dello Stato e non è superiore al tasso d'incremento previsto, per il medesimo anno, rispetto al PIL a prezzi correnti. Lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per il conto capitale è compreso tra l'8 per cento e il 12 per cento dello stanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente.»;

*all'articolo 12, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) popolazione residente, tenuto presente, per regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, l'effettivo gettito dei contributi sanitari; di cui all'articolo 11, verificatosi nell'anno precedente»;

*all'articolo 13, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«1-bis) Contestualmente all'istituzione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano la gestione di liquidazione delle situazioni creditorie e debitorie delle Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolano la gestione di liquidazione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nomina di un organo monocratico responsabile della gestione;
- b) determinazione di un periodo di tempo non superiore a 6 mesi per la resa del conto di liquidazione da parte dell'organo di cui alla lettera a);
- c) inserimento nel conto di liquidazione dei residui attivi e dei residui passivi per i quali sia certo il titolo giuridico di credito o di debito e la conseguente determinazione del risultato di amministrazione;
- d) certificazione contabile del conto di liquidazione e del suo risultato da parte di una società di revisione autorizzata;
- e) trasmissione del conto di liquidazione approvato e certificato alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano competente»;

*all'articolo 13, sostituire il comma 1-ter, con il seguente:*

«1-ter). Al pagamento dei residui passivi iscritti nel conto di liquidazione provvedono entro i 60 giorni successivi direttamente le

regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano mediante l'utilizzo di aperture di credito messe a disposizione su apposita contabilità dalle Tesorerie provinciali della Banca d'Italia competenti. L'introito dei residui attivi iscritti nel conto di liquidazione è versato sulla predetta apertura di credito»;

*all'articolo 13, sostituire il comma 1-quater, con il seguente:*

«1-quater). Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, sono regolate: a) la gestione delle aperture di credito di cui al comma precedente; b) la successiva copertura di quanto effettivamente utilizzato ai sensi del precedente comma 4; c) il piano di graduale estinzione dei mutui contratti dallo Stato e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il consolidamento dei disavanzi pregressi a quello determinato con il conto di liquidazione»;

*all'articolo 13, sostituire il comma 1-quinques, con il seguente:*

«1-quinques). Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante l'emissione straordinaria di titoli del debito regionale con oneri a carico del bilancio statale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono il piano d'ammortamento dei titoli emessi, approvano il piano d'emissione. I titoli obbligazionari del debito regionale sono garantiti dal Tesoro»;

*all'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole: «di supporto»;*

*all'articolo 15, comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici»;*

*all'articolo 15, comma 3, al penultimo periodo, dopo le parole: «di cui uno designato dalla Regione» aggiungere le seguenti: «e scelto tra una terna di professori universitari ordinari della disciplina, proposti dai rispettivi ordini professionali»;*

*all'articolo 15, comma 3, all'ultimo periodo, dopo le parole: «non confermato nell'incarico viene» sopprimere le seguenti e sostituire con: «mantenuto nella medesima posizione giuridica del ruolo rivestito, con la perdita del trattamento economico specifico, connesso alle funzioni revocate»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo della lettera b) con il seguente: «il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di 5 anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità nella fascia economica superiore con modalità da definirsi in sede contrattuale, fermo restando la dotazione organica complessiva»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il personale inquadrato nella posizione funzionale già corrispondente all'XI livello del ruolo sanitario che non esercita l'opzione prevista dal comma 4 dell'articolo 15, è collocato in una posizione economica e giuridica ad esaurimento che sarà disciplinata dal contratto collettivo nazionale.»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le norme di cui al presente comma trovano applicazione anche per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale»;*

Il senatore ZOTTI illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: «tecnica» fare punto, e sostituire le altre, fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il sindaco o la conferenza dei sindaci, costituita ai sensi del comma 14 del presente articolo, ha poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività delle unità sanitarie locali di pertinenza.»;*

*all'articolo 3, sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, ed il collegio dei revisori. Il direttore generale ha la funzione di rappresentanza della USL ed è coadiuvato dal consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma»;

*all'articolo 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di norma» con l'altra: «possibilmente»;*

*all'articolo 3, comma 7, sesto periodo, dopo le parole: «ai fini organizzativi» aggiungere l'altra: «, gestionali»;*



*all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «i policlinici universitari» aggiungere le altre: «ed i complessi convenzionati università-ospedale, laddove esista funzionale unità logistica»;*

*all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore al 10 per cento» con le altre: «non inferiore al 6 per cento e non superiore al 12 per cento»;*

*all'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

*«1-bis. Alla elaborazione dei protocolli d'intesa e degli accordi di cui al comma precedente partecipano, limitatamente alla definizione dell'apporto assistenziale medico del personale sanitario, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale di area dirigenziale medica tanto universitaria che pubblico dipendente. Sono inefficaci intese ed accordi stipulati in deroga alla predetta previsione.»;*

*all'articolo 6, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «stipulano» fare virgola e aggiungere le altre: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale di area dirigenziale medica.»;*

*all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «altre strutture» aggiungere l'altra: «territoriali»;*

*all'articolo 6, comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: «di norma»;*

*all'articolo 6, sopprimere il comma 5;*

*all'articolo 8, comma 2, lettera a), in fine aggiungere i seguenti periodi: «Il servizio farmaceutico ospedaliero delle USL è individuato distintamente nelle farmacie ospedaliere del presidio e nelle aziende ospedaliere autonome. Qualora il territorio della USL coincida con la provincia, il servizio farmaceutico previsto per le USL ha articolazione distrettuale e compiti di coordinamento e controllo dell'assistenza farmaceutica convenzionata.»;*

*all'articolo 8, comma 8, quarto periodo, dopo la parola: «soprannumero» aggiungere le seguenti: «da collocarsi, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, una volta completato l'inquadramento a pieno titolo nel primo livello della dirigenza del personale già dipendente e ricompreso nella*

posizione funzionale corrispondente al nono livello di cui al successivo articolo 18, comma 2-bis.»;

*all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «due livelli» aggiungere le altre: «giuridici, all'interno dei quali sono attribuite funzioni differenziate, definite contrattualmente in rapporto a diversificati gradi di esperienza, competenza, responsabilità e direzione.»;*

*all'articolo 15, comma 2, secondo capoverso, sopprimere le parole: «, in caso di necessità»;*

*all'articolo 15, comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito della struttura da lui diretta spetta al dirigente medico appartenente al secondo livello individuare, d'intesa con l'ente, i servizi, i settori, i moduli organizzativi o funzionali di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonchè la facoltà di proporre all'ente, in modo vincolante, la nomina e la eventuale revoca motivata del personale ad essi preposto.»;*

*all'articolo 15, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «sulla base del parere» con le altre: «in base alla graduatoria»;*

*all'articolo 15, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «due esperti» aggiungere le altre: «appartenenti al secondo livello»;*

*all'articolo 15, comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «tra i dirigenti del secondo livello»;*

*all'articolo 15, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «l'elenco degli idonei» con le altre: «una graduatoria di merito dei candidati idonei»;*

*all'articolo 15, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il dirigente non confermato nell'incarico permane al secondo livello dirigenziale, ma viene destinato ad altra funzione, su indicazione del direttore sanitario in accordo con il consiglio dei sanitari, e perde il diritto allo specifico trattamento economico.»;*

*all'articolo 17, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:*

*«10.bis. In carenza di candidati in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 10, possono essere incaricati dello svolgimento*

delle funzioni proprie del dirigente di secondo livello, fino all'espletamento del prossimo esame di idoneità nazionale di cui all'articolo 17 del presente decreto, dirigenti di primo livello purchè in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla idoneità nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1983.»;

*all'articolo 18, comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «è collocato» con l'altra: «permane».*

La senatrice MINUCCI Daria illustra la seguente proposta emendativa:

*all'articolo 6, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992 delle aree tecnico-scientifico e socio-sanitarie, svolge anche funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria.».

Il senatore ZAPPASODI illustra le seguenti proposte emendative, precisando per quanto riguarda quelle riferite all'articolo 3, che poichè la figura del direttore generale è fondamentale nell'organizzazione del sistema sanitario, occorre evitare che la nomina di tale organo sia squisitamente politica.

*all'articolo 3, comma 10, settimo periodo, sostituire le parole: «il sessantacinquesimo anno di età» con le altre: «il cinquantacinquesimo anno di età»;*

*all'articolo 3, comma 10, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «I candidati sono inseriti nell'elenco secondo una graduatoria di merito per titoli ed esami, ed hanno diritto nell'ordine di graduatoria alla scelta della sede.»;*

*all'articolo 4, comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Con le stesse procedure si provvede alla costituzione di aziende provinciali in cui confluiscono gli ulteriori ospedali.»;*

*all'articolo 6, comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ai sensi del citato protocollo d'intesa Università Regione, la direzione della*

scuola può essere affidata ad un dirigente di secondo livello dipendente dall'Università o dal Servizio sanitario nazionale»;

*all'articolo 6, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le regioni, secondo le esigenze dei propri piani sanitari, stipulano convenzioni con le università per la specializzazione dei medici, residenti nell'ambito del territorio regionale»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), al primo periodo, dopo la parola: «medesimo» aggiungere le seguenti parole: «ivi compresi gli ex medici condotti che optino, ai sensi della vigente normativa, per il tempo pieno»;*

*all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: 1° gennaio 1995».*

Il senatore MURATORE illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 3, comma 12, in fine aggiungere il seguente periodo: «Dei consigli dei sanitari degli istituti zooprofilattici sperimentali fanno parte medici veterinari in maggioranza e altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza del personale tecnico-sanitario.»;*

*all'articolo 5, comma 1, in fine aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal trasferimento alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere i terreni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i quali, dall'entrata in vigore del presente decreto, gli strumenti urbanistici dei comuni approvati dalla regione prevedono interventi produttivi o di sviluppo economico, turistico e sociale.»;*

*all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: «e gli istituti zooprofilattici sperimentali»;*

*all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere le altre: «di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;*

*all'articolo 7, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e c)»;*

*all'articolo 7, comma 2, sopprimere le lettere e) ed f);*

*all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito dipartimento per la prevenzione articolandolo almeno nei seguenti servizi:

- 1) prevenzione ambientale;
- 2) igiene degli alimenti;
- 3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 4) igiene e sanità pubblica;
- 5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.»;

*all'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) garantire l'organizzazione e la funzionalità dei servizi veterinari al fine di rispondere efficacemente alle esigenze dell'igiene e della sanità pubblica.»;

*all'articolo 18, comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.» con le altre: «con modalità da definirsi in sede contrattuale.».*

Il senatore GARRAFFA illustra le seguenti proposte emendative, parte delle quali è firmata dal senatore Martelli:

*all'articolo 3, comma 5, lettera g, dopo la parola: «personale» aggiungere le altre: «secondo le procedure previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto anche di quello»;*

*all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla regione» con le altre: «dal Presidente della giunta regionale o dal Presidente delle giunte delle province autonome, su conforme delibera delle giunte medesime»;*

*all'articolo 4, comma 6, infine aggiungere le parole: «e comunque non superiore alla metà del Consiglio stesso»;*

*all'articolo 4, comma 10, sesto periodo, sopprimere le parole: «e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate»;*

*all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli assistenti in rapporto di dipendenza al 30 dicembre 1992 nei Servizi di radiodiagnostica, radioterapia oncologica, neuroradiologia, medicina nucleare, e di anestesia e rianimazione, non ancora inseriti nelle Scuole di specializzazione universitaria di radiologia diagnostica, di radioterapia oncologica, medicina nucleare, e di anestesia e rianimazione, in deroga all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 ed all'articolo 2 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, possono accedere alla graduatoria in sovrannumero, anche se dipendenti da UU.SS.LL. o Amministrazioni autonome non convenzionate con l'Università»;

*all'articolo 6, sopprimere il comma 5;*

*all'articolo 8, comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «Alle trattative relative agli anzidetti accordi partecipa, per i soli aspetti deontologici, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;*

*all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ove l'anzidetto atto di indirizzo e coordinamento non sia emanato entro il termine previsto dal comma 4, le regioni e le province autonome con apposito piano stralcio, possono definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al comma 4 nel rispetto dei criteri e principi direttivi indicati al medesimo comma»;

*all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «entro i limiti fissati dal piano sanitario regionale»;*

*all'articolo 8, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «comma 5» fare virgola e sopprimere la virgola dopo la parola «1994»;*

*all'articolo 8, comma 7, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, tenendo conto in via prioritaria dei rapporti convenzionali precedentemente stabiliti con gli specialisti e le strutture sanitarie private»;*

*all'articolo 8, comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: «previo giudizio di idoneità,» con le altre: «previo concorso riservato»;*

*all'articolo 9-bis, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;*

*all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «dell'assistenza» aggiungere le altre: «sanitaria pubblica e privata»;*

*all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in caso di necessità»;*

*all'articolo 15, comma 3, terzo periodo sostituire le parole: «sulla base del parere di» con le altre: «secondo l'ordine di una specifica graduatoria predisposta da»;*

*all'articolo 15, comma 3, quinto periodo sostituire le parole: «l'elenco degli idonei» con le altre: «la graduatoria di merito degli idonei»;*

*all'articolo 15, comma 3, ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «viene collocato» fino alle parole: «prima vacanza» e sostituirle con le altre: «mantiene il secondo livello giuridico con la perdita dello specifico trattamento economico connesso alla funzione di direzione»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: «medesima» aggiungere le altre: «e del diploma di specializzazione nella disciplina di pertinenza»;*

*all'articolo 18, comma 2-bis, sopprimere le parole: «previo giudizio di idoneità»;*

Infine il senatore Garrappa fa presente che è disponibile a ritirare la proposta emendativa, relativa all'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 6, ove fosse modificato l'emendamento in materia contenuto nella bozza di parere del relatore.

Il senatore MARTELLI dichiara di ritirare la propria firma a tutte le proposte emendative, ritenendole inutili, in quanto è risaputo che il ministro Garavaglia non terrà in alcun conto qualsiasi proposta di miglioramento espressa dai membri della Commissione sanità.

La senatrice ROCCHI illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 3, comma 12, dopo le parole: «la composizione ed il funzionamento del consiglio» aggiungere le altre: «dei consigli sanitari degli istituti zooprofilattici sperimentali fanno parte medici veterinari in maggioranza e altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza del personale tecnico-sanitario»;*

*all'articolo 4, comma 10, dopo le parole: «10 cento dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento» aggiungere le altre: «spazi adeguati all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici del territorio e dei veterinari saranno, altresì, riservati all'interno delle strutture sanitarie territoriali»;*

*all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «e cura a carattere scientifico» aggiungere le altre: «e gli istituti zooprofilattici sperimentali»;*

*all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «presidi multizonali e di prevenzione» aggiungere le altre: «di cui all'articolo 22, legge 23 dicembre 1978, n. 833»;*

*all'articolo 7, comma 2, lettera d), dopo le parole: «di cui alla lettera b)» sopprimere le seguenti: «e c)»;*

*all'articolo 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di cui alla lettera e)» con le seguenti: «di cui al successivo comma 3, ai fini delle competenti prestazioni di laboratorio,»;*

*all'articolo 7, comma 2, sopprimere le lettere e) ed f);*

*all'articolo 7, comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:*

«2-bis. Le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833 del 1978, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un apposito dipartimento per la prevenzione articolandolo almeno nei seguenti servizi: 1. prevenzione ambientale; 2. igiene degli alimenti; 3. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 4. igiene e sanità pubblica; 5. veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche»;

*all'articolo 12, al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) garantire l'organizzazione e la funzionalità dei servizi veterinari al fine di rispondere efficacemente alle esigenze dell'igiene e della sanità pubblica»;



*all'articolo 18, al comma 2-bis, sostituire le parole: «nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia» con le seguenti: «con modalità da definirsi in sede contrattuale»;*

Il senatore FONTANA Albino illustra la seguente proposta emendativa:

*all'articolo 3, comma 5, lettera a), dopo la parola: «provincia» aggiungere le altre: «ad eccezione delle unità sanitarie locali esistenti i cui ambiti territoriali siano coincidenti con quelli di comunità montana, che restano invariati».*

Si dichiara comunque disposto a ritirare la suddetta proposta emendativa se ne sia stata presentata un'altra, da parte dei membri della Commissione, di analogo contenuto, che tuteli in maniera più incisiva l'esigenza delle Comunità montane.

Il senatore CONDORELLI illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 3, comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nei policlinici universitari la carica di direttore generale è incompatibile con quella di docente della medesima facoltà di medicina e chirurgia.»;*

*all'articolo 3, comma 12, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nei policlinici universitari il consiglio dei sanitari deve anche essere rappresentativo delle componenti di tutte le aree mediche specialistiche.»;*

*all'articolo 3, comma 7, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «Nei policlinici universitari il direttore sanitario non può essere un docente della medesima facoltà di medicina e chirurgia.»;*

*all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.;*

*all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in analogia ai principi del decreto fissati per» con le altre: «in modo del tutto conforme a quanto stabilito dal presente per l'azienda ospedaliera»;*

*all'articolo 4, comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti periodi: «Per l'attività libero-professionale nelle strutture*

sanitarie anzidette i medici sono tenuti ad utilizzare il modulario delle strutture sanitarie pubbliche da cui essi dipendono.»;

*all'articolo 4, comma 10, sesto periodo, sostituire le parole: «e comunque non possono avere durata superiore ad un anno» con le seguenti: «e comunque non possono avere durata superiore ad un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto»;*

*all'articolo 6, comma 5, in fine aggiungere le seguenti parole: «ed in odontoiatria.»;*

*all'articolo 6, comma 2, in fine aggiungere il seguente periodo: «Sono ammessi in soprannumero alle scuole di specializzazione i medici dipendenti da amministrazioni universitarie, da aziende ospedaliere e da unità sanitarie locali sedi di scuole di specializzazione, purchè alla prova scritta del concorso di ammissione abbiano ottenuto la votazione di sei decimi.»;*

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:*

#### Art. 6-bis.

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenuti a scambi di informazione ed esperienze anche in senso interdisciplinare. Gli istituti non possono aprire sedi secondarie in regioni non limitrofe. Nel riordino degli istituti pubblici deve essere valutata la possibilità di accorpamento di sezioni situate in regioni non limitrofe in altri istituti pubblici della regione di insediamento primario.»;

*all'articolo 8, comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «31 dicembre 1993»;*

*all'articolo 8, comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: «entro i limiti fissati dal piano sanitario regionale»;*

*all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ad integrazione del» con le altre: «sulla base di criteri di integrazione con il»;*

*all'articolo 8, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «competenti,» aggiungere le altre: «per quanto di ragione, le Associazioni rappresentative delle istituzioni sanitarie private e dei professionisti,»;*

*all'articolo 8, comma 6, primo periodo, in fine fare virgola, e aggiungere le seguenti parole: «nonchè di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»;*

*all'articolo 8, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le altre: «, per quanto di rispettiva competenza e tenendo prioritariamente conto delle istituzioni sanitarie private e dei professionisti già convenzionati,»;*

*all'articolo 8, comma 7, primo periodo, in fine sopprimere le parole: «previsti dal presente decreto.» e sostituirle con le altre: «di cui al presente decreto, prevedendo l'introduzione del criterio di accreditamento delle istituzioni, le modalità di pagamento a prestazioni e l'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità per le attività svolte e le prestazioni erogate.»;*

*all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, utilizzano i medici attualmente in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni individuano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che non abbiano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, con rapporto di impiego nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero, con riassorbimento dei relativi posti.»;

*all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «Una quota pari all'1 per cento» con le altre: «Una quota non inferiore all'uno per cento»;*

*all'articolo 14, comma 6, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Per lo stesso fine, alle case di cura private ed ai gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita la pubblicazione di elenchi contenenti esclusivamente l'indicazione delle specifiche attività medico-chirurgiche e delle prestazioni diagno-*

stico-terapeutiche autorizzate ed effettivamente svolte, nonchè delle tariffe praticate. È obbligatoria l'indicazione del direttore sanitario.»;

*all'articolo 15, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «designato dalla regione» aggiungere le altre: «tra i professori ordinari della disciplina»;*

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente articolo:*

«Art. 15-bis.

1. Il personale medico inquadrato ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e in possesso dei requisiti di idoneità e di accreditamento per l'insegnamento nelle scuole di specializzazione accertati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del medesimo decreto, nonchè del giudizio di idoneità di professore associato, può essere chiamato in soprannumero, su proposta dei due terzi del consiglio di facoltà, a ricoprire il ruolo di docente universitario di seconda fascia nella medesima facoltà di medicina e chirurgia dell'università con la quale l'azienda ospedaliera, l'unità sanitaria locale o l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dai quali il personale sanitario di secondo livello dirigenziale dipende hanno stipulato appositi accordi per la formazione degli specialisti.

2. il giudizio di idoneità di professore associato del personale medico del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario si ottiene nei concorsi su base nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari nella fascia dei professori associati. La commissione esaminatrice compila un elenco a parte con i nomi del personale medico del secondo livello dirigenziale idoneo a ricoprire il ruolo di professore universitario associato.

3. I professori associati chiamati in soprannumero nelle facoltà di medicina e chirurgia conservano il posto e le funzioni del personale medico del secondo livello dirigenziale nella medesima struttura sanitaria pubblica di cui sono dipendenti e sono esonerati dall'obbligo della verifica per il rinnovo quinquennale dell'incarico di medico del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Il loro trattamento economico e pensionistico resta a carico del Servizio sanitario nazionale e corrisponde a quello previsto per il personale medico del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

4. I professori associati di cui ai precedenti commi non possono essere trasferiti in altre università. Con la vacanza del posto, il ruolo di professore associato è soppresso, mentre nel contempo diviene disponibile un posto di medico del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario nella struttura sanitaria dalla quale il professore associato dipendeva.

5. Per tutto il resto, rimangono validi gli stessi diritti e doveri previsti dalla normativa legislativa vigente per i professori associati.»;

*all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. Sono esonerate dall'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 le istituzioni scientifiche non a fine di lucro riconosciute a livello nazionale, comprese le Accademie e le università, che organizzino attività di aggiornamento in campo sanitario comprese quelle previste dall'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I contributi liberali elargiti a sostegno di tali attività usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le istituzioni scientifiche predette devono comunicare trimestralmente al Ministero della sanità l'elenco delle attività realizzate, al fine di consentire al Ministero un controllo a campione per la verifica di scientificità. A tale riguardo, in caso di esito negativo, è possibile richiedere il parere della Commissione unica del farmaco. Nel caso anche questa Commissione confermi parere sfavorevole, il beneficio di cui al presente comma viene revocato per cinque anni.»;

*all'articolo 18, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:*

«8-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale dipendente del Ministro della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo viene inquadrato in un distinto ruolo sanitario del Ministero della sanità al quale si applicano, provvedendo al necessario adeguamento delle procedure e modalità previste, le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni relative al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo inquadramento avviene senza oneri a carico dello Stato.»;

Il senatore Condorelli dichiara infine di ritirare tutte le proposte emendative che siano recepite nella bozza di parere del relatore.

Il senatore VENTRE illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 ottobre 1992» con le altre: «in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè assunto a seguito di concorso bandito in data antecedente al 31 ottobre 1992»;*

*all'articolo 8, comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «presidio» fare virgola e aggiungere le altre: «dell'istituzione sanitaria»;*

*all'articolo 8, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano, ad esaurimento, il personale sanitario attualmente in servizio per effetto delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.»;

*all'articolo 8, comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316.» *con le altre:* «dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 e 13 marzo 1992, n. 262.»;

*all'articolo 8, comma 8, quarto periodo, sostituire le parole:* «i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316» *con le altre:* «i suddetti sanitari»;

*all'articolo 8, comma 8, alla fine del quarto periodo, sostituire le parole:* «del ruolo medico in soprannumero.» *con le altre:* «del rispettivo ruolo in soprannumero.»;

*all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:*

«8-bis. Qualora le istituzioni sanitarie private già convenzionate con il Servizio sanitario nazionale cessino l'attività entro il 30 giugno 1994 le regioni possono procedere all'ampliamento delle dotazioni organiche delle unità sanitarie locali titolari delle convenzioni ai fini della assunzione, mediante concorso riservato, del personale dipendente e operante nelle strutture private secondo le specifiche competenze professionali. Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti di età di cui alla legge n. 25 del 1989.»;

*all'articolo 15, comma 3, ottavo periodo, dopo le parole:* «di cui uno designato dalla regione» *aggiungere le altre:* «e scelto tra una terna di professori universitari ordinari della disciplina, proposti dai rispettivi Ordini professionali o di primari ospedalieri di ruolo nella disciplina».

Il senatore Ventre dichiara di ritirare quegli emendamenti che sono stati recepiti nella bozza di parere del relatore.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, soffermandosi in particolare sulla proposta tendente ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 9, esplicitando in tal modo la detrazione fiscale a favore delle quote e dei

contributi versati alle società di mutuo soccorso le quali, vantano una storica e pregevole tradizione, illustra le seguenti proposte emendative:

*all'articolo 1, dopo la lettera f, aggiungere le seguenti:*

«g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza;

h) le risorse per la gestione e per gli investimenti assegnati al Servizio sanitario nazionale per il triennio di validità del piano, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi»;

*all'articolo 3, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la riduzione delle unità sanitarie locali, sentite le province interessate, tenendo comunque conto di particolari condizioni territoriali, in specie delle aree montane, nonché della densità e distribuzione della popolazione»;

*all'articolo 3, comma 7, settimo periodo, dopo la parola: «strutture» aggiungere l'altra: «sanitarie»;*

*all'articolo 3, comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.;*

*all'articolo 3, comma 10, settimo periodo, dopo le parole: «i candidati che» aggiungere le altre: «all'atto della presentazione della stessa»;*

*all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, dopo la parola: «quota» aggiungere le altre: «non inferiore al cinque per cento e»;*

*all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «tecnico» sopprimere la parola: «e» e dopo la parola: «riabilitazione» aggiungere le altre: «e dell'assistenza sociale»;*

*all'articolo 6, comma 3, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di un rappresentante dei collegi professionali»;*

*all'articolo 6, comma 3, ottavo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni»;*

*all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «i medici di medicina generale» con le altre: «i medici dell'area della medicina generale»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera f), in fine aggiungere le parole: «riferite alle attività del distretto sanitario di base»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera g), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè ai medici di cui all'articolo 6 del medesimo decreto»;*

*all'articolo 8, comma 1, lettera h), sostituire la parola: «cessazione» con l'altra: «revisione»;*

*all'articolo 8, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:*

«1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 7, utilizzano i medici attualmente addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 9, quarto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, individuano aree di attività di guardia medica e della medicina dei servizi che al fine di una maggiore qualificazione delle prestazioni e di una migliore organizzazione dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici di guardia medica e di medicina dei servizi che abbiano un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero»;

*all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «entro i limiti fissati dal piano sanitario regionale» nonchè sostituire le parole: «ad integrazione del servizio pubblico» con le altre: «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico»;*

*all'articolo 8, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «entro il 31 dicembre 1993»;*

*all'articolo 8, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*

*all'articolo 8, comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «possono inoltre individuare» con le altre: «individuano, sentite le organizzazioni*



sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale»;

*all'articolo 8, comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente:*  
«A questi fini il personale sanitario sopra individuato, che svolge esclusivamente attività ambulatoriali con l'incarico ed orario non inferiore a ventotto ore settimanali e che non ha altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, al compimento del quinto anno di anzianità nello svolgimento dell'anzidetta attività, è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario, in soprannumero»;

*all'articolo 8, comma 8, aggiungere il seguente comma:*

«8-bis. A decorrere dal 1° luglio 1994 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di una maggiore tempestività, qualità ed economicità delle prestazioni, è tenuto a garantire, nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per tale garanzia l'istituto assicuratore provvede con proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere pubbliche e private. L'onere per le anzidette prestazioni è a carico dell'istituto assicuratore. A partire dal 1° luglio 1994 il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1968, n. 67 è abrogato. Le regioni, in sede di programmazione sanitaria, tengono conto delle strutture e dei servizi gestiti dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di evitare duplicazioni non giustificate da obiettive specificità ed assicurare la migliore utilizzazione dei servizi medesimi nell'interesse della generalità degli utenti. L'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trasmette a ciascuna regione, periodicamente, dati ed elementi documentativi sullo stato e le prospettive dell'assistenza sanitaria dallo stesso erogata nonché qualsiasi altra informazione utile per assicurare l'assistenza sanitaria sul territorio»;

*all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire, il seguente:*

«1-bis. Alle società di mutuo soccorso e ai fondi mutualistici si applica l'articolo 9 delle legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni. Le quote ed i contributi versati alle società di mutuo soccorso, hanno lo stesso trattamento fiscale accordato dall'articolo 10 lettera m) e dall'articolo 48 comma 2 lettere a) b) c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

*all'articolo 15, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*  
«Il dirigente non confermato nell'incarico permane al secondo livello dirigenziale con la perdita del relativo specifico trattamento economico»;

*all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medici dipendenti degli enti previdenziali, di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984»;

*all'articolo 18, comma 2-bis, in fine aggiungere il seguente periodo:*  
«Nel medesimo livello è collocato il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario in possesso dell'idoneità nazionale alla funzione apicale, o con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge, da almeno due anni funzioni apicali sul posto vacante, con esclusione dei benefici economici maturati e non corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;

*all'articolo 18, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le regioni possono prevedere l'istituzione nelle unità sanitarie locali del servizio infermieristico al quale è preposto un operatore professionale dirigente»;

*all'articolo 18, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale dipendente del Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo viene inquadrato in un distinto ruolo sanitario del Ministero della sanità al quale si applicano, provvedendo al necessario adeguamento delle procedure e modalità previste, le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni relative al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il nuovo inquadramento avviene senza oneri a carico dello Stato».

Si sviluppa quindi un breve dibattito concernente la proposta emendativa, presentata dal relatore, all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15, secondo cui «il dirigente non confermato nell'incarico permane al secondo livello dirigenziale con la perdita del relativo specifico trattamento economico e viene assegnato a compiti di docenza di coordinamento di attività didattiche e di consulenza».

Il relatore CARRARA, recependo le perplessità manifestate in merito da alcuni membri della Commissione, riconosce la necessità di riformulare la suddetta proposta emendativa.

Dopo interventi dei senatori GARRAFFA, ZOTTI e STEFANO, il relatore dichiara di accogliere la formulazione della proposta emendativa presentata in merito dai senatori Bettoni Brandani e Stefano, alla quale aggiungono la propria firma i senatori Zotti e Garraffa.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 19.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

114ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il ministro dell'ambiente Spini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di programma triennale per la tutela dell'ambiente**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e dell'articolo 139-bis del Regolamento)  
(Esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 13ª, 0004)

Il senatore FONTANA Albino, nominato relatore dal Presidente, dichiara che il perseguimento di un miglior rapporto tra ambiente ed industria passa per iniziative di raccordo con la politica dello sviluppo sostenibile, adottata a livello internazionale nelle recenti conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente. Tali iniziative sono contenute nel nuovo programma triennale per la tutela dell'ambiente, che riserva alle amministrazioni centrali dello Stato la definizione di priorità secondo aree programmate di intervento: esse comprendono i bacini idrografici ed il mare Adriatico, le aree urbane, le aree ad elevato rischio industriale, i parchi e le riserve, le zone a crisi occupazionale nel Mezzogiorno e un'area a livello nazionale. Settori di intervento sono l'uso razionale delle risorse naturali, la protezione del territorio e del mare nonché la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la tutela dei bacini imbriferi ed un migliore utilizzo delle acque.

Alle regioni è poi attribuita una delega per la redazione di progetti esecutivi, in base ai quali andranno stilati ed attuati piani regionali di intervento: in proposito, particolarmente opportuno appare lo scadenziario previsto a decorrere dall'adozione dell'apposita delibera CIPE, con la possibilità di privare del finanziamento le regioni che dovessero dimostrarsi inadempienti; obblighi gravano anche sul Ministero, grazie alla procedura di silenzio-assenso che rende operativi i programmi regionali ai quali non si dia risposta entro 45 giorni dall'invio. La disponibilità finanziaria immediata è pari a lire 1.800 miliardi, su un totale di 3.200 miliardi disponibili nel triennio: formulato un rilievo sull'ammontare effettivo degli stanziamenti per le aree a rischio, il relatore invita ad attingere anche dalle disponibilità della Comunità Europea per le politiche ambientali.

La gestione progettuale potrebbe giovare di un rapporto stabile con l'ENEA, che eviterebbe costosi affidamenti di appalti esterni a progettisti; sui parchi occorre poi una politica di minore chiusura rispetto alle possibilità di utilizzazione del territorio da parte delle popolazioni residenti. È opportuno infine che siano chiariti i termini della responsabilità decisionale nell'attuazione del piano, che dovrebbe informarsi a criteri di certezza dei costi e dei tempi ed a trasparenza negli affidamenti delle opere: una tale scelta già trasparente nella previsione dell'incompatibilità tra redattore del progetto esecutivo ed esecutore dell'opera, nonché nella previsione di un'allocazione programmata delle risorse (con pagamenti sincronizzati con la realizzazione dell'opera); è anche auspicabile una sistematicità dei flussi informativi tra regioni e ministero, per consentire di intervenire tempestivamente in caso di andamento anomalo delle procedure di spesa e di realizzazione delle opere (con la eventuale possibilità di un intervento operativo statale, surrogatorio nei confronti dell'inadempienza regionale).

Interviene quindi il ministro SPINI, ricordando che le difficoltà di attuazione del primo programma triennale derivarono dall'estrema farraginosità dei rapporti tra Stato e regioni: la natura ordinatoria del piano rappresenta un metodo di spesa risultante dall'assoggettamento ad una coerente politica ambientale di una serie di stanziamenti già previsti da numerose leggi di settore. Era perciò necessario superare gli ostacoli procedurali che avevano prodotto oltre 1.200 miliardi di residui passivi: ora la competenza per il 1993 è pari a 315 miliardi e gli stanziamenti per il successivo triennio ammontano a 1.700 miliardi, di qui il totale di 3.200 miliardi che necessita di procedure di spesa accelerate allo scopo di evitare l'accumularsi di ulteriori residui.

Attivando tali risorse ci si propone di migliorare lo stato dell'ambiente, i settori fondamentali quali la qualità delle acque, lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento dell'aria e lo sviluppo sostenibile nelle aree protette; tali interventi saranno particolarmente accentuati nelle aree dichiarate ad alto rischio ambientale, mentre in materia di difesa del suolo il Dicastero concorre per gli interventi di competenza (sistemazione e recupero delle sponde fluviali e delle relative aree di risulta). Il meccanismo procedurale impone specifici obblighi anche al Ministero, ma rende soprattutto efficace la decisione pubblica di spesa che, se non ottemperata dalla regione, viene revocata: la possibilità di un intervento operativo statale, surrogatorio nei confronti dell'inadempienza regionale, non può essere esclusa per le grandi opere, ma richiede una precisa valutazione sul piano della legittimità costituzionale. Nell'accelerazione dei tempi di realizzazione non vanno colti argomenti per una diminuzione di attenzione per le problematiche della trasparenza: la previsione dell'incompatibilità tra predisposizione dei progetti esecutivi ed esecuzione dei lavori è solo una delle cautele in materia, essendo anche apprestato un meccanismo di scelta tra i progetti (con la possibilità di indicare progetti di riserva) che elimina il deprecato costume della trattativa diretta tra ministero e regioni per determinare il singolo intervento da effettuare sul territorio; più in generale, il Ministro si impegna a promuovere la costituzione di parte

civile del Ministero dell'ambiente per il recupero delle somme stanziare dal piano che dovessero avere un uso illecito.

Impegnatosi a dar conto al più presto delle utilizzazioni dei fondi europei per l'ambiente, i quali potrebbero utilmente in futuro cofinanziare il programma triennale, il Ministro conclude dichiarando che la scarsa credibilità della spesa ambientale è stata all'origine in passato delle molteplici rimodulazioni dei finanziamenti; il programma triennale presentato tende a superare questo grave difetto, costituendo un volano per la ripresa avente anche un'utile funzione congiunturale.

Il senatore MONTRESORI, intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'opinione che la conclusione dell'esame debba opportunamente avvenire solo dopo che si sia pronunciata la Conferenza Stato-Regioni.

Si svolge, quindi, un breve dibattito in cui intervengono il presidente GOLFARI, il senatore SPECCHIA, il ministro SPINI, il senatore ZITO e il senatore ANDREINI.

Si apre, quindi, la discussione generale, in cui interviene preliminarmente il senatore SPECCHIA, per chiedere quale sia l'intendimento del Governo circa i 480 miliardi destinati alle aree a rischio e non ripartiti dal Piano. Il programma, poi, non dedica, a suo avviso, la dovuta attenzione all'iniziativa degli enti locali.

Il senatore TABLADINI sottolinea come il Programma sottoposto all'esame del Parlamento si sostanzia unicamente in una serie di buone intenzioni, fondate peraltro su risorse decisamente irrisorie.

Si domanda, quindi, che collegamento vi sia tra le problematiche ambientali e le aree di crisi occupazionale nel Mezzogiorno. Quanto ai rifiuti, occorrerebbe procedere attraverso la scelta di metodologie di smaltimento avanzate ed efficienti, anzichè fare un generico riferimento al «corretto smaltimento definitivo dei rifiuti». Le delocalizzazioni, poi, richiedono a loro volta scelte chiare: senza un'adeguata incentivazione, il riferimento a generici intenti di delocalizzazione appare privo di significato; in taluni casi, poi, (e si riferisce in particolare al problema dell'area di Genova) occorre realizzarle d'autorità, per por fine ai gravi pericoli che incombono sulle popolazioni.

Conclude esprimendo parere contrario al programma triennale che rappresenta, a suo dire, un «libro dei sogni».

Il senatore PARISI Vittorio afferma che il programma sarebbe di per sè condivisibile se fosse concretamente attuabile.

La preoccupazione della sua parte politica si incentra prevalentemente su due vizi di origine che lo caratterizzano e sui quali si sofferma: innanzitutto il fatto che esso faccia seguito al programma «Ruffolo» e in secondo luogo che esso promani da un Governo la cui sensibilità rispetto alle problematiche ambientali è assolutamente nulla.

Entrando nel merito del programma, reputa che da esso non emerga in maniera adeguata la centralità dell'ambiente: si assiste nell'attuale fase politica a tendenze dirompenti in direzione di una totale restaurazione filoindustriale che lo preoccupano fortemente.

Quanto ai meccanismi di spesa, le risorse appaiono largamente inadeguate; nè si può contare su una politica dei piccoli passi - da lui in linea di principio accettata - dato il clima politico cui ha appena accennato.

La priorità data ai rifiuti ed alle aree protette nell'ambito del programma, poi, dovrebbe essere la risultante di una politica ambientale a monte del tutto assente dall'attuale impostazione governativa.

Il senatore ANDREINI, pur condividendo le osservazioni del senatore Parisi Vittorio, ritiene che il programma non possa che fondarsi sulla legislazione esistente, alle cui carenze non può rimediare.

Ricordata l'ottica con cui la programmazione ambientale fu originariamente impostata e i difetti evidenziati dal primo programma triennale, la cui insoddisfacente attuazione è da attribuire oltre che alla fragilità del Ministero, alle tendenze centralistiche che lo permeavano, si sofferma sul problema delle risorse, rilevando come gran parte degli stanziamenti saranno disponibili solo negli anni 1995 e 1996. Giudica positivamente la nuova impostazione del rapporto Stato-regioni, anche se non può esimersi dal rilevare come in alcuni settori di intervento non siano fornite alle regioni informazioni sufficientemente dettagliate sull'entità e la destinazione delle risorse ad esse assegnate. Vi è poi il nodo della difesa del suolo, con riguardo al quale non si concretizzano alcune scelte effettuate dalla Commissione: sul piano della produzione legislativa, mentre la legge 183 del 1989 si è rivelata macchinosa, postulando per una revisione, la mancata approvazione della legge sulle cave e i ritardi della disciplina sull'inquinamento acustico rappresentano delle gravi carenze.

Si interroga conclusivamente circa la perdurante attualità dell'impostazione data alla programmazione ambientale e circa la necessità che essa venga rivista alla luce delle novità intervenute.

Il presidente GOLFARI, a causa dei concomitanti impegni in Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

*Presidenza del Presidente*  
IOTTI

*Interviene il Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali  
Leopoldo ELIA.*

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**Comunicazioni del Presidente**

(A 008 0 00, B 67<sup>a</sup>, 0009)

Il Presidente Nilde IOTTI comunica alla Commissione che il deputato Silvano Labriola ha inviato una lettera con la quale chiede di voler affidare al Comitato ristretto costituito sui problemi delle riforme elettorali il compito di esaminare la situazione politico-normativa che si è venuta a creare a seguito dell'approvazione delle nuove leggi elettorali per il Parlamento le quali non appaiono in grado di corrispondere alle esigenze di stabilità di cui si sente la necessità.

Il Presidente Nilde IOTTI informa di aver trasmesso la lettera al Comitato ristretto istituito per l'esame della riforma elettorale regionale, cui si era inteso affidare anche l'esame di tutti i problemi relativi alla materia elettorale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) chiede che della lettera discuta l'Ufficio di Presidenza.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 122 della Costituzione in un nuovo testo presentato dal relatore Labriola che affida alla legge organica la disciplina del sistema di elezione dei consigli regionali e prevede la possibilità per le regioni di adottare con particolari maggioranze, una disciplina della forma di governo e del sistema elettorale diversa da quella stabilita in via generale. Tali discipline possono essere sottoposte a *referendum*.



Dopo aver approvato un subemendamento volto a prevedere che il Presidente della Giunta sia eletto a scrutinio palese dal Consiglio regionale e che possa essere sostituito solo con il sistema della sfiducia costruttiva, la commissione approva il nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione.

La Commissione approva quindi una modifica al testo vigente dell'articolo 123 della Costituzione volta a prevedere che i *referendum* regionali possano essere abrogativi, confermativi o consultivi, con i limiti di materia previsti già dall'articolo 75 della Costituzione; approva poi, nel testo del Comitato ristretto: l'articolo 126, che detta una nuova disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali; l'articolo 127, relativo alla promulgazione delle leggi regionali; l'articolo 128, relativo all'ordinamento delle province e dei comuni; l'articolo 130, relativo al controllo di legittimità sugli atti di province e comuni.

La Commissione approva infine una norma transitoria relativa alla legislazione regionale nelle materie concorrenti.

Avendo terminato l'esame della parte relativa alla forma di Stato, la Commissione si riconvoca per giovedì 4 novembre onde consentire al Comitato ristretto una adeguata preparazione della parte relativa alla forma di governo.

*La seduta termina alle ore 21.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Vincenzo Bono Parrino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante *armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584)*, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

55<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

*Intervengono il ministro delle poste e telecomunicazioni Pagani e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1485), approvato dalla Camera dei deputati**

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole sui disegni di legge numeri 1485 e 1555 e su emendamento)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati (n. 1485) e di un decreto-legge (n. 1555), entrambi aventi il medesimo contenuto e riproduttivi del precedente decreto-legge (A.S. n. 1490), sul quale la Commissione si esprime in senso favorevole in data 22 settembre 1993.

È stato successivamente trasmesso l'emendamento 3.0.1, che non sembra provocare problemi per quanto di competenza, trattandosi in ogni caso di oneri che si riferiscono ad un *plafond* complessivo.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge e sull'emendamento in esame.

**Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, ricordando che ritorna dalla Camera dei deputati il decreto-legge in materia radiotelevisiva. La Camera ha

inserito l'articolo 6-bis, su cui la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha dato parere contrario per assenza di copertura finanziaria in relazione alle minori entrate da esso conseguente. Vi è anche da ricordare che non risulta soddisfatta già dal testo varato dal Senato la condizione espressa da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione circa l'esplicita previsione all'articolo 10 del fatto che esso non determini oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni sopra menzionate, prendendo atto del fatto che l'Assemblea del Senato ha modificato l'articolo 10 senza tener conto dei rilievi mossi dalla Commissione.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n.365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517)**

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di decreto-legge che consente lo slittamento al 31 ottobre del pagamento delle 85.000 lire per il medico di famiglia. Poichè le entrate relative dovrebbero comunque essere acquisite nell'esercizio finanziario, sembra che non si pongano problemi.

Sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Quelli 1.1 e 1.2 sopprimono la tassa per il medico di famiglia e mirano a coprire la relativa minore entrata, il primo con procedure di riscossione da parte delle regioni e il secondo con la riduzione del fondo speciale del Ministero del tesoro. Nel primo caso manca la quantificazione e la clausola di copertura non è tra quelle consentite dalla legge di contabilità, mentre nel secondo caso, occorre attendere l'approvazione della nuova finanziaria, tenendo conto anche che la tabella A dovrebbe essere definita come accantonamento corrispondente ad accantonamento negativo. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sopprimono l'articolo 3, che prevede una sanzione amministrativa, il cui venir meno dovrebbe essere quantificato e coperto. L'emendamento 3.3 incrementa la spesa farmaceutica senza copertura nè quantificazione.

Il senatore PAGLIARINI osserva che gli emendamenti 3.1 e 3.2 non comportano maggiori oneri, limitandosi a sopprimere una sanzione.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente che l'emendamento 1.1 non suscita problemi di copertura.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera, a maggioranza, di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge e contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 e 3.3.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529)**

(Parere alla 8ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che si tratta della reiterazione del decreto sulla cui precedente versione non era stato fornito il parere in quanto era stata chiesta una nuova copertura, non ritenendosi opportuna quella offerta a valere sulle maggiori entrate, in quanto tale da non ricadere nelle eccezioni previste dalla legge finanziaria 1993 per l'utilizzo delle maggiori entrate.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO osservando che si tratta di decreto-legge che trasforma l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico. Il provvedimento prevede il passaggio del personale del Ministero al nuovo ente, ad eccezione di quello necessario per il funzionamento del Ministero stesso. Prevede altresì norme in materia pensionistica, stabilendo che i trattamenti in atto continuano ad essere erogati dal Tesoro, che provvede altresì a rimborsare quelli che avranno luogo fino al 31 luglio 1994. Dopo di allora essi saranno a carico dell'Istituto postelegrafonici, con la normativa vigente per il personale statale. È prevista poi una norma (articolo 7) attributiva di risorse quali fondo di dotazione, nonché l'accollo a carico dello Stato di debiti pregressi, per un totale di 31.169 miliardi, e agevolazioni di carattere fiscale. A tutte queste spese si fa fronte con il capitolo di bilancio attualmente esistente e relativo alle anticipazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In merito si deve osservare che probabilmente, essendo stato istituito l'INPDAP, l'Istituto postelegrafonici costituisce un duplicato. D'altra parte, l'aliquota di equilibrio per le pensioni, definita nel 27,10 per cento, risulta di difficile valutazione, senza una verifica della relazioni tecnica. Analogamente la relazione tecnica andrebbe verificata per quanto riguarda gli effetti dei conti economici previsti per l'azienda sul relativo fabbisogno. In definitiva, prima di una pronuncia, sarebbe forse utile acquisire una verifica dal Servizio bilancio.

Il presidente PAVAN osserva che nell'ambito della delega al Governo contenuta nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, sarà possibile prevedere un accorpamento degli Istituti previdenziali, anche con riferimento a quello relativo al personale delle poste.

La Sottocommissione concorda quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di ottenere una verifica della relazione tecnica da parte del Servizio del bilancio.

**Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534)**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamento. Parere favorevole sul testo. Rinvio dell'esame dell'emendamento)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che si tratta di decreto-legge in materia di prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica. Il testo riproduce quello del precedente decreto (Atto Senato 1455), sul quale la Commissione si esprime in senso favorevole il 21 settembre 1993.

In data 25 ottobre 1993 è stato trasmesso l'emendamento 1.1, che autorizza la spesa di 15 miliardi per edifici scolastici della città di Napoli. In merito ad esso suscitano problemi il fatto che si è prevista un'esenzione dall'IVA (comma 2-bis), che sia istituita una commissione (comma 3), che siano previste deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato (comma 5), e che le risorse finanziarie siano destinate ad una contabilità speciale, sulla quale vengono effettuate solo certificazioni di regolarità da parte della Prefettura (commi 7 e 8). Quanto alla copertura della spesa, valutata in 15 miliardi, essa è posta a carico del Fondo per la protezione civile. A parte il fatto che occorrerebbe richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione ambiente, sarebbe indispensabile avere dal Tesoro dati circa la capienza di detto fondo, atteso il fatto che esso è stato utilizzato recentemente in svariati provvedimenti a fini della loro copertura.

Il sottosegretario DE PAOLI precisa di non aver avuto modo di valutare l'emendamento, che è stato trasmesso solo ieri.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo e di rinviare l'esame dell'emendamento 1.1.

**Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)**

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore GIOVANOLLA, che fa presente che si tratta della reiterazione del precedente decreto-legge in tema di riordino delle funzioni in materia di turismo e spettacolo. La struttura del provvedimento non varia rispetto al precedente decreto, mentre le novità consistono principalmente nel comma 2 dell'articolo 6, che prevede la possibilità di inquadrare presso la Presidenza del Consiglio anche il personale comandato e non solo quello appartenente al soppresso Ministero del turismo e spettacolo. Sul precedente decreto-legge la

Commissione espresse, in data 14 settembre 1993, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il decreto-legge in titolo, condiziona, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il proprio nulla osta alla individuazione delle funzioni, delle risorse e del personale che viene trasferito alle regioni, sulla scorta peraltro del modello utilizzato già presso questo ramo del Parlamento per la riforma del Ministero dell'agricoltura, ovviamente nel presupposto dell'espressione di un nuovo parere sugli emendamenti che si renderanno necessari in conseguenza dell'osservazione delle predette condizioni».

La Sottocommissione concorda quindi di reiterare il parere reso sul precedente testo.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)**

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riferisce il senatore REVIGLIO, ricordando che si tratta di decreto-legge con la finalità di sostenere i redditi dei lavoratori *ex* GEPI e INSAR. Il testo reitera il precedente decreto (A.S. n. 1487), sul quale la Commissione si espresse in senso favorevole il 22 settembre 1993.

Sono stati trasmessi in data 20 ottobre alcuni emendamenti. Di essi quello 1.1 ha carattere estensivo della platea dei beneficiari. Analogamente estensivi sono quelli 1.3, 1.4 e 1.5. Tutti tali emendamenti però trovano copertura nell'emendamento 1.6. In proposito occorrerebbe avere certezze circa la quantificazione dell'onere e ottenere dati dal Tesoro circa il livello di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, cui si è fatto ricorso anche di recente a fini di copertura di spese ulteriori rispetto a quelle contenute nel decreto-legge originario.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il maggior onere derivante dall'emendamento 1.6 equivale a 18,8 miliardi e che il Fondo sopra citato ha una disponibilità di circa 25 miliardi. Non è invece in grado di fornire dati circa la quantificazione degli oneri degli emendamenti in questione.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo e di rinviare l'esame degli emendamenti.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556)**

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore REVIGLIO, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica (1557)**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di un decreto-legge di carattere ordinamentale, volto a prevedere che la società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale, assegnataria di un programma comportante la creazione di posti di lavoro nelle aree di crisi, proceda all'erogazione di contributi e finanziamenti a valere sulle risorse disponibili, prevedendo così l'applicazione delle norme anche nelle zone del Mezzogiorno. Trattandosi di decreto che non comporta in sé una spesa, non vi dovrebbero essere problemi. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1578), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati una ulteriore edizione del decreto-legge relativo al fermo temporaneo delle unità di pesca per il 1993. La Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha già fornito un parere favorevole, pur facendo notare che la competenza in materia di pesca marittima è stata trasferita al Ministero per le politiche agricole. Sul testo precedente questa Commissione aveva espresso un parere favorevole nel presupposto che la copertura con un fondo di parte capitale fosse un atto dovuto per prescrizioni comunitarie.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che la competenza in materia di pesca appartiene ormai al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole.

La Sottocommissione delibera infine di trasmettere un parere favorevole, con i rilievi contenuti in quello emesso sul precedente testo.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzio-**



**ne per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Rimessione alla Commissione plenaria)

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Tesoro non è in grado di verificare gli effetti finanziari del provvedimento, in assenza di una nuova relazione tecnica, di cui è stata richiesta la redazione al Ministero delle finanze.

Il senatore REVIGLIO chiede che sia trasmesso alla Commissione lo studio recentemente compiuto dalla SOGEI sulla materia.

Il senatore PAGLIARINI chiede la rimessione in sede plenaria del provvedimento.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è rimesso alla sede plenaria ed è, conseguentemente, rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni (1586)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un decreto che prevede un accorciamento dei termini relativi alle procedure a garanzia dei creditori in caso di fusioni o scissioni relative alle privatizzazioni. È prevista altresì la prestazione di garanzia da parte del Tesoro ove il tribunale disponga in tal senso. La Commissione bilancio della Camera ha già espresso un parere favorevole. Eventualmente, si può prevedere l'indicazione di un presupposto, nel senso che la garanzia sarà a valere sugli usuali fondi di riserva.

Con tali osservazioni, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1577)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4ª Commissione: contrario per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, che fa presente che si tratta di decreto-legge relativo al finanziamento della missione in Somalia e Mozambico. Quanto ai profili di copertura, gli oneri sono posti a carico in parte di capitoli, in part per cento e del fondo speciale del Tesoro per il 1993, che presenta la necessaria disponibilità, e in parte a valere su maggiori entrate, fattispecie assentibile, trattandosi di spese con carattere di emergenza esterna.

Circa le coperture su capitoli di cui all'articolo 4, si deve far presente che quella a valere su capitolo 2042 del Ministero degli esteri è coperta con le disponibilità in conto residui: la Commissione bilancio della Camera si è espressa, il 14 ottobre 1993, in senso contrario su tale fattispecie. Le coperture sui capitoli del Ministero della difesa, che sono stati individuati, ma per i quali manca il riferimento di quanto di ogni onere è imputato su ciascuno di essi, presentano problemi. Infatti, i capitoli 1375 e 1378 sono relativi a spese obbligatorie, e quindi non utilizzabili a fini di copertura, mentre sono stati variati dall'assestamento i capitoli 1378, 1802, 1872, 1874, 1878, 2102, 2103, 2104, 2501, 2502, 2503 e 3001. Conseguentemente sembrerebbe che tutti i capitoli indicati a copertura non siano utilizzabili.

Il sottosegretario DE PAOLI dichiara di non avere osservazioni sul provvedimento.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991 (824)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore REVIGLIO, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991 (880)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore REVIGLIO, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, osservando che si tratta di una ratifica della convenzione sulla biodiversità, che produce oneri per 700 milioni per il 1994 e 1300 milioni a decorrere dal 1995, da iscrivere nel nuovo fondo globale 1994-1996, ancorchè il riferimento del testo sia al fondo globale 1993-1995: la copertura è a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale corrente.

Essendo stato inserito dalla Commissione il fondo globale negativo che blocca tutto l'importo dell'accantonamento, dando per scontato che il riferimento debba essere fatto al nuovo fondo globale non trattandosi di legislazione vigente al momento, si può ritenere la

copertura insussistente oppure si può subordinare il parere favorevole alla condizione che l'approvazione definitiva del disegno di legge sia subordinata non solo all'approvazione della legge finanziaria con gli importi sufficienti, per la parte che qui interessa, ai fini della copertura dell'onere del disegno di legge in esame, ma anche alla attivazione del fondo globale negativo di cui alla lettera c).

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene che debba essere modificato l'articolo 3, al fine di fare riferimento alla legge finanziaria per il 1994.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole condizionato, nei termini proposti dal RELATORE.

**Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 (1482), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia (1016)**

**Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)**

**De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia (1343)**

**Covatta e altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione la «Biennale di Venezia» (1423)**

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che è stato trasmesso il nuovo testo unificato del relatore sul riordino della Biennale di Venezia. Per quanto di competenza rilevano l'articolo 3, che prevede esenzioni da imposte e deducibilità dall'imponibile delle donazioni; l'articolo 4 istituisce organi della fondazione Biennale, mentre l'articolo 5 consente la nomina di direttori. L'articolo 6 fa transitare il personale attuale nella Presidenza del Consiglio e consente l'assunzione di nuovo personale. L'articolo 7 fa carico, al comma 2, al Comune di Venezia degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Il comma 1 del medesimo articolo assegna un contributo annuo di 20 miliardi alla fondazione. In tale contributo però non sono compresi gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3, le spese per il personale di cui all'articolo 6, comma 2, e quelle del Comune di Venezia di cui all'articolo 7, comma 2. Quanto alla copertura, essa viene posta a carico del capitolo 8043 del Ministero del turismo e dello spettacolo, come determinato dalla tabella C della finanziaria 1993. In merito osserva che innanzitutto la spesa non può non decorrere dal 1994. In secondo luogo per utilizzare un capitolo di bilancio nel 1994 occorre attendere l'assestamento, mentre la copertura sulla tabella C, a

meno che non si realizzi la fattispecie della riduzione di precedente autorizzazione legislativa di spesa, non è consentita. In terzo luogo si deve tener conto del decreto-legge in tema di soppressione del Ministero del turismo, prima di utilizzare fondi che potrebbero non essere più previsti per il futuro.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Tesoro è contrario al testo.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

**Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1993 all'università di Pisa, mediante emissione di monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Ateneo (1520), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, favorevole il Rappresentante del Tesoro, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni (1586), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555): *rinvio dell'emissione del parere.*

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552): *rinvio dell'emissione del parere.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della sottocommissione Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto, lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584): *parere favorevole.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30*

#### *Procedure informative*

Interrogazione.

#### *In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535).
- Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152).
- PIERANI ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420).
- MANZINI ed altri. - Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430).
- Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432).

#### *In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499-F) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante all'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri;*



*Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri; modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, approvato senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, approvato in seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati).*

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
  - CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
  - COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
  - PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
  - FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
  - ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
  - POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
  - ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
  - LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
  - PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).
- (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).*

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego di esplosivi (853).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).
- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1485) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali.

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9 e 15,30*

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1577) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1472) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge e relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione

dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni (1586) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla finanza degli enti territoriali.

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9 e 15,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- COVATTA e DE ROSA. - Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836).
- CHIARANTE ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

- COVATTA. - Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582).
- CHIARANTE ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469).

*In sede referente***Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534).

*In sede consultiva***Esame del disegno di legge:**

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 - (1381).

*In sede consultiva su atti del Governo***Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:**

- Schema del testo unico delle disposizioni, aventi valore di legge, che disciplinano, nei suoi vari aspetti, la materia dell'istruzione, esclusa quella universitaria.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9*

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533).
- PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1578) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Finmare.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva***Esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca per il 1993 (1578) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1584) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9 e 15,30*

*In sede consultiva*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
- CARPENEDO e LADU. - Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512).

II. Esame del disegno di legge:

- COMPAGNA ed altri - Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre (1291).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica (1557).
- GIANOTTI ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali: audizioni di rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri.

---



## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30*

### *Procedure informative*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.

### *In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9,30*

### *In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517).

### *In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria».
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9 e 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GOLFARI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali (1164).
- LIBERTINI ed altri. - Legge quadro sulle calamità naturali (724).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- SCIVOLETTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi (*Doc. XXII*, n. 13).

*Procedure informative*

*Interrogazioni.*

*Comunicazioni del Governo*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha reso nella seduta del 15 settembre 1993 sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di programma triennale per la tutela dell'ambiente.
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA**  
**sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq**  
**dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9,15*

Sui lavori della Commissione.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 9*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).
  - Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 27 ottobre 1993, ore 15*

Audizione del Ministro dell'interno.

---

